Corso P24016 • 13-15 marzo 2024

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO CON RIFERIMENTO ANCHE AL PROCESSO CIVILE MINORILE E DINANZI AL GIUDICE DI PACE (TITOLO COSÌ PRECISATO SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE)"

Pec, notifiche telematiche, identità e domicilio digitale: nozioni fondamentali e novità normative, evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali

avv. Giovanni Rocchi
Avvocato del Foro di Brescia
Membro del G.d.L. Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense FIIF-CNF
Tesoriere del Circolo dei Giuristi Telematici

La Posta Elettronica Certificata

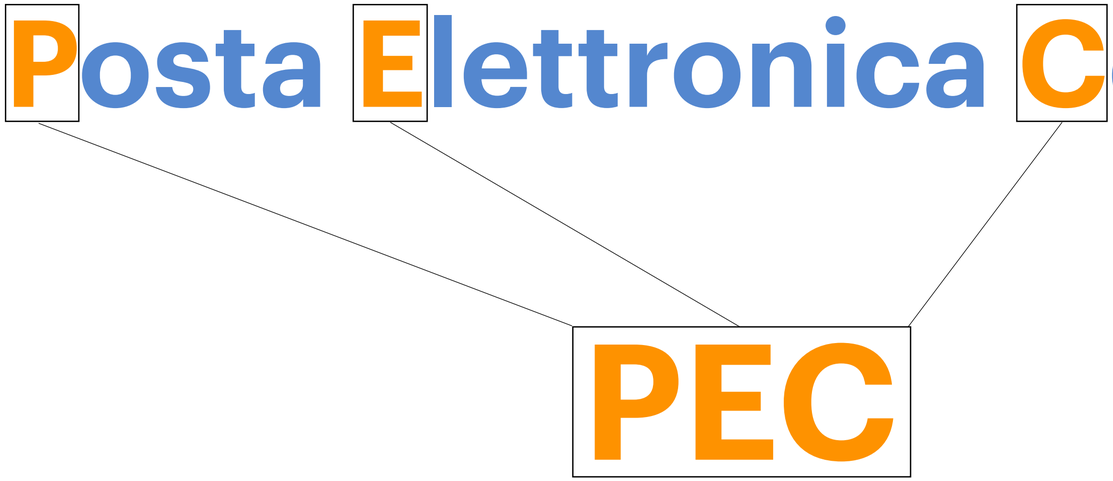

Le fonti

Legge 16.1.2003 n.3

art. 27 - Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione

- servizi telematici cittadini
- firme elettroniche
- posta elettronica PA
- alfabetizzazione informatica

D.P.R. 11.2.2005 n. 68

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata

D.P.C.M. 2.11.2005

Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata.

ART. 48 • D.Lgs. 82/2005 C.A.D.

1. La trasmissione telematica di **comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna** avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. **La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi** se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida.

Lo schema di funzionamento

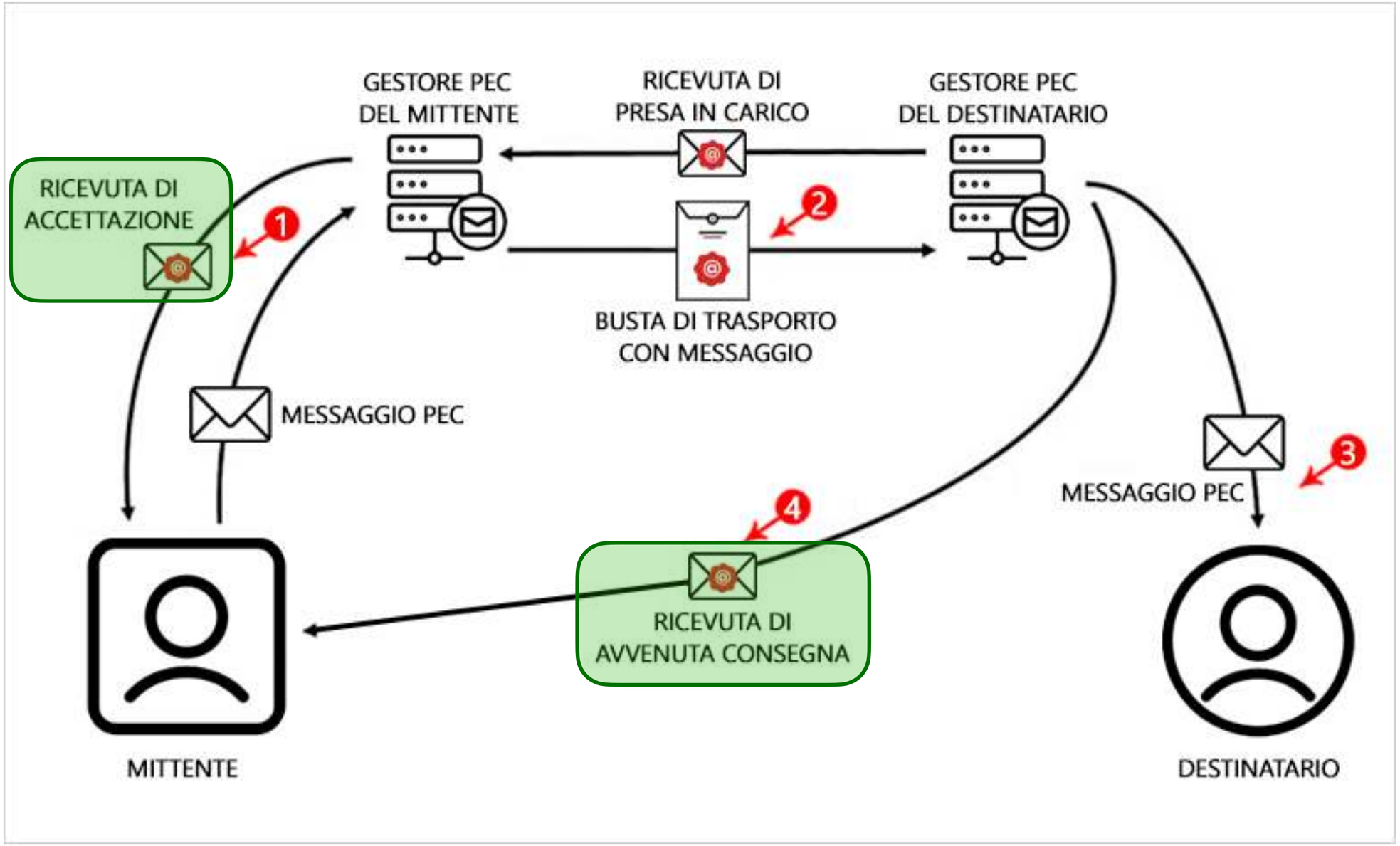

Lo schema di funzionamento

Messaggio inviato

<B5434EEF-08DF-4CB0-A5FB-3407D4559339@brescia.pecavvocati.it>

Ricevuta accettazione

<msgid><B5434EEF-08DF-4CB0-A5FB-3407D4559339@brescia.pecavvocati.it></msgid>

<identificativo>opec2117.20240223154141.11096.04.1.210@sicurezzapostale.it</identificativo>

Ricevuta consegna

<msgid><B5434EEF-08DF-4CB0-A5FB-3407D4559339@brescia.pecavvocati.it></msgid>

<identificativo>opec2117.20240223154141.11096.04.1.210@sicurezzapostale.it</identificativo>

La nuova disciplina delle notificazioni telematiche

La situazione ante riforma - Le fonti

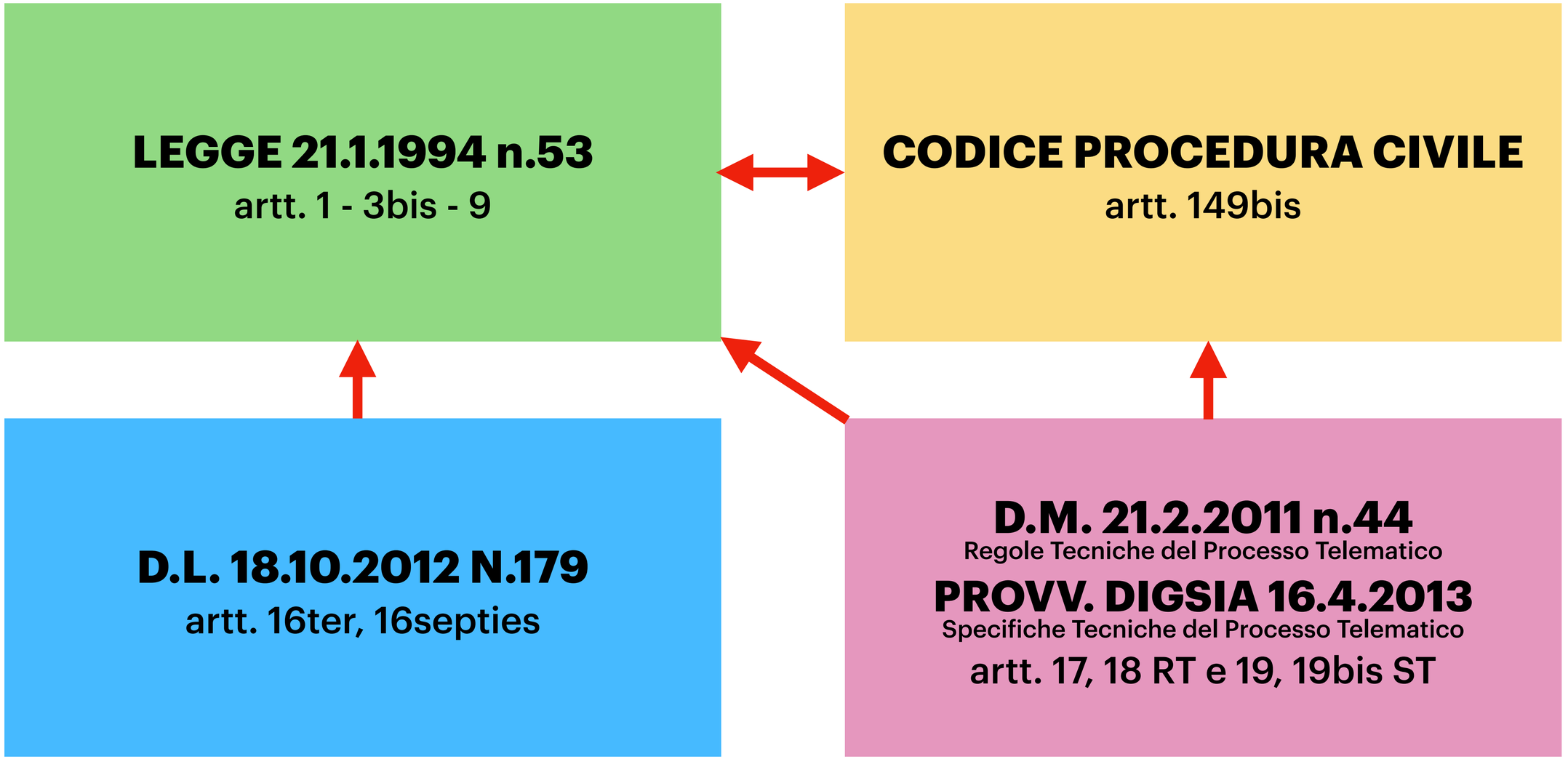

La situazione post riforma - Le fonti

LEGGE 21.1.1994 n.53
artt. 1 - **3bis - 3ter -** 9

CODICE PROCEDURA CIVILE
artt. **137 - 147 - 149bis**

D.L. 18.10.2012 N.179
artt. 16ter - ~~**16septies**~~

D.M. 21.2.2011 n.44
Regole Tecniche del Processo Telematico

PROVV. DIGSIA 16.4.2013
Specifiche Tecniche del Processo Telematico
artt. **17, 18** RT e 19, 19bis ST

CARTABIA

ART. 137 CPC
Notificazione

comma 2 | L'ufficiale giudiziario **o l'avvocato** esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

comma 6 | **L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.**

comma 7 | **L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione.**

ART. 1 L.53/94

1. **L'avvocato** o il procuratore legale, **munito di procura alle liti** a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. **Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.**

PEC

CARTABIA

Art. 1 - L.53.1994

... notificazione di atti in materia civile, ~~**amministrativa**~~ e stragiudiziale ...

ART. 3-ter L.53/94

1. L'avvocato **esegue** la notificazione degli **atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali** a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **quando il destinatario**:

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'**obbligo di munirsi di un domicilio digitale** risultante dai **pubblici elenchi**;

b) ha **eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis**, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

LA DEFINIZIONE DI DOMICILIO DIGITALE

Art. 1 CAD - D.LGS. 7.3.2005 N.82

n-ter) **domicilio digitale**: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di **posta elettronica certificata** o un **servizio elettronico di recapito certificato qualificato**, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;

Art. 16-ter DL.179.12

PUBBLICI ELENCHI

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale **si intendono per pubblici elenchi** quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.

art. 6-bis CAD - INIPEC

art. 6-quater CAD - INAD

art. 62 CAD - ANPR

art. 16.12 DL179.12 - REGISTRO PA

art. 16.6 DL185.08 - Reg. Imprese

art. 7 DM44.11 - ReGIndE

---

art. 6-ter CAD - INDICE PA

ART. 3 bis L.53/94

Modalità di esecuzione della notificazione a mezzo PEC

1. La notifica si esegue mediante **allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio** di posta elettronica certificata.

2. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'**indirizzo [del destinatario] risultante da pubblici elenchi** ...

3. La notificazione può essere eseguita **esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi**.

MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE

L’atto da notificare dovrà essere:

- un **documento informatico**
- una **copia informatica** di documento analogico

SOLO PDF

da **allegare** ad un messaggio PEC unitamente alla **relazione di notificazione**, anch’essa da predisporre in forma di **documento informatico separato** dall’atto da notificare e sottoscritto con firma digitale,

il messaggio deve indicare nel **campo oggetto** la dicitura:

“**Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994**”

ART. 19 bis - Provvedimento DGSIA 16.4.2014

Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati - art. 18 del regolamento

1. Qualora l'atto da notificarsi sia un **documento originale informatico**, esso deve essere in **formato PDF** e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è ammessa la scansione di immagini. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

2. Nei casi diversi dal comma 1, i documenti informatici o **copie informatiche, anche per immagine**, di documenti analogici, allegati al messaggio di posta elettronica certificata, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti in **formato PDF**.

3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia l'**atto del processo da trasmettere telematicamente** all'ufficio giudiziario (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1.

IN CORSO DI AGGIORNAMENTO

ATTESTAZIONI RELATIVE AD ATTI DA NOTIFICARE

ART. 3-bis L.53/1994

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, **attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 196-undecies disp. att. c.p.c.**

ART. 18 DM 44/2011

5. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, procede all'**asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale**, **inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione**, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

ART. 22 D.LGS 82/2005 (CAD)

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico **hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata** da un notaio o **da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato**, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le Linee guida.

ART. 6 L. 53/1994

1. L'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è **considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto**.

NB: vanno sempre inserite nella relazione di notificazione
(art. 3-bis L53.94 - art.196 undecies disp.att. cpc - art. 18 DM44.11)

CONTENUTO NECESSARIO DELLA RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Mittente

a) il **nome**, **cognome** ed il **codice fiscale** dell'avvocato notificante;
~~b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;~~
c) il **nome** e **cognome** o la **denominazione e ragione sociale** ed il **codice fiscale** della parte che ha conferito la procura alle liti;

Destinatario

d) il **nome** e **cognome** o la **denominazione e ragione sociale** del destinatario;
e) l'**indirizzo di posta elettronica certificata** a cui l'atto viene notificato;
f) l'**indicazione dell'elenco** da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

g) l'eventuale **attestazione di conformità**;

h) per le notificazioni effettuate in corso di procedimento: **ufficio giudiziario**, la **sezione**, il **numero** e l'**anno di ruolo**.

RELAZIONE DI NOTIFICA

MITTENTE

Io sottoscritto Avv. GIOVANNI ROCCHI (C.F.:RCCGNN65L02B157C) iscritto all'albo tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Brescia, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., in qualità di difensore di [redacted] nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura speciale 25.10.2021 rilasciata su foglio separato e congiunta materialmente all'atto di citazione d'appello 6.11.2021 mediante strumenti informatici ex art.83.3 c.p.c.,

NOTIFICO

DESTINATARIO

l'allegata copia informatica della sentenza n.[redacted] pubblicata dalla Corte d'Appello di Brescia in data [redacted] nel giudizio n.[redacted] r.g., al [redacted] in persona del curatore dott.ssa [redacted], nel domicilio eletto presso lo studio del proc. dom. [redacted] all'indirizzo di posta elettronica [redacted]@mantova.pecavvocati.it estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)

DICHIARO

RIF. GIUDIZIO

che la presente notificazione viene effettuata in relazione al giudizio n.[redacted] r.g. avanti la Corte d'Appello di Brescia, sez. Prima Civile.

ATTESTO

ATTESTAZIONE

che la copia informatica della sentenza [redacted] pubblicata dalla Corte d'Appello di Brescia in data [redacted] nel giudizio n.[redacted] r.g. [Nome file: [redacted].pdf] qui allegata, estratta dal fascicolo informatico mediante consultazione telematica, è conforme all'originale ivi conservato.

Avv. GIOVANNI ROCCHI

LA FORMAZIONE DELLA BUSTA

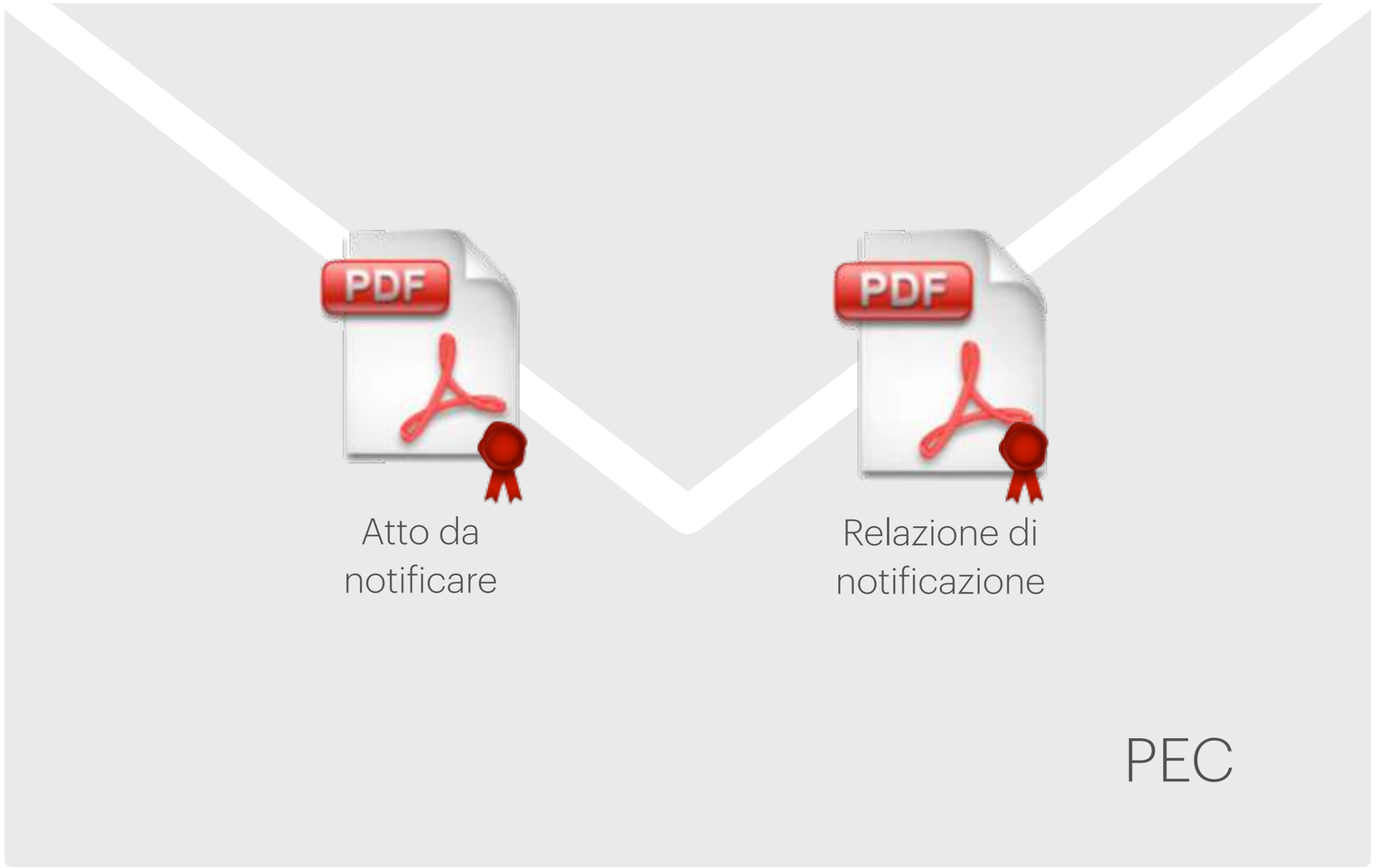

LA FORMAZIONE DELLA BUSTA

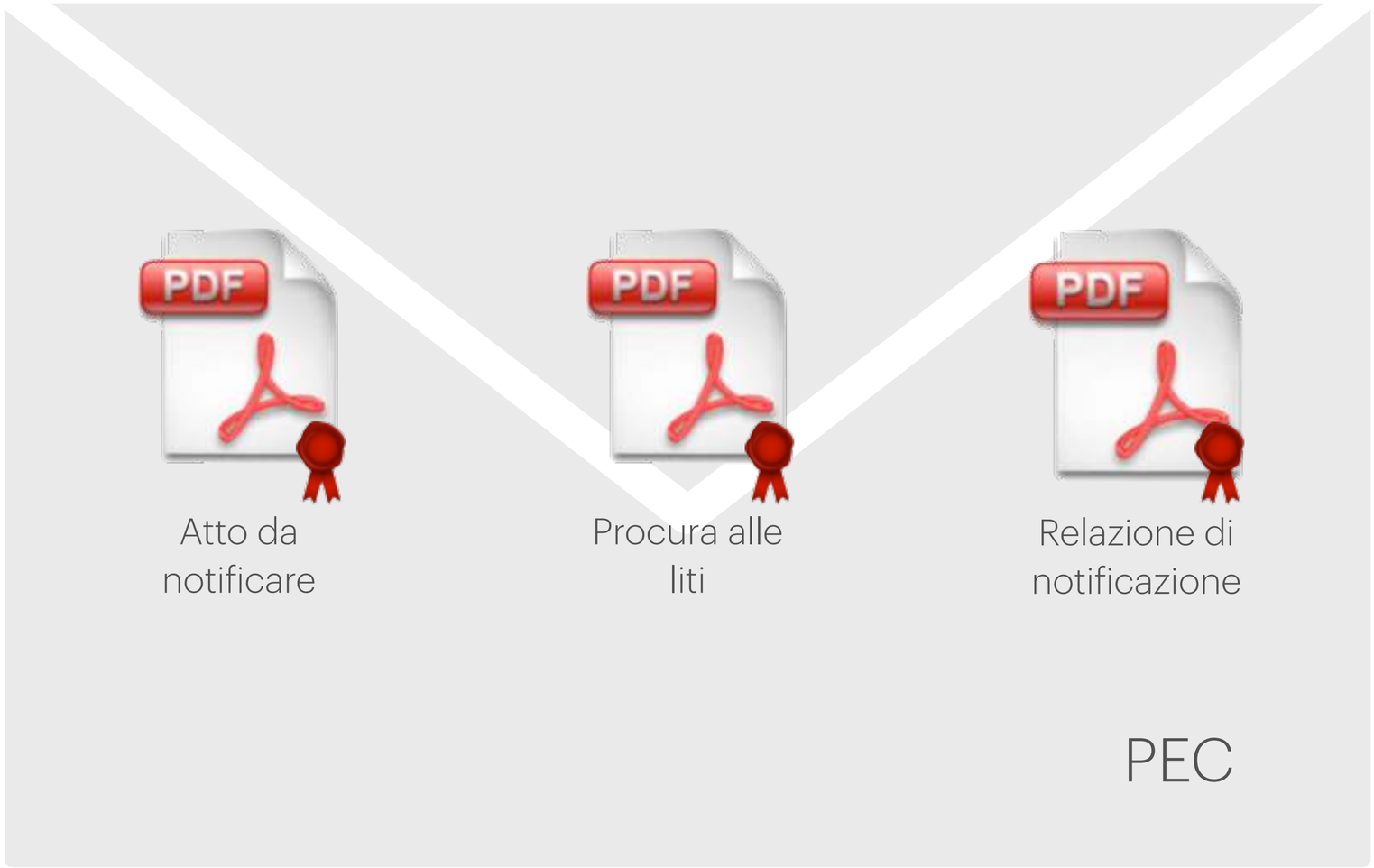

CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Art. 83. Procura alle liti

... La procura **si considera apposta in calce** anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e **congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici**, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

ART. 18 DM 44/2011

5. La procura alle liti **si considera apposta in calce** all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato **allegato al messaggio di posta elettronica certificata** mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

LA FORMAZIONE DELLA BUSTA

Atto da notificare

Procura alle liti

Relazione di notificazione

PEC

RICEVUTA

- ~~SINTETICA~~
- ~~BREVE~~
- **COMPLETA**

ART. 18 DM 44/2011

5. La **ricevuta di avvenuta consegna** prevista dall'art. 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella **completa**.

CARTABIA

PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE

Articolo 3 bis (L.53/94)

...

3. La notifica si perfeziona, per il **soggetto notificante**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di accettazione** prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il **destinatario**, nel momento in cui viene generata la **ricevuta di avvenuta consegna** prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, **fermo quanto previsto dall'art. 147, secondo e terzo comma del codice di procedura civile.**

CARTABIA

ART. 147 CPC
Tempo delle notificazioni

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari.

Scissione effetti

Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7.

Slittamento alle ore 7

Corte Costituzionale 9.4.2019 n. 75

ABROGAZIONE
art.17septies DL179.12

CARTABIA

DEPOSITO AREA WEB ART. 359 CCI
ART. 3-ter L.53/94

SOSPESA
FINO AL
31.12.2024
ART.11.5-BIS DL.215.23

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per **causa imputabile al destinatario** la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **non è possibile o non ha esito positivo:**

a) se il destinatario è **un'impresa o un professionista** iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'**area web riservata prevista dall'articolo 359** del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione **si ha per eseguita nel decimo giorno successivo** a quello in cui è compiuto l'inserimento;

b) se il destinatario è una **persona fisica o un ente di diritto privato** non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato **esegue la notificazione con le modalità ordinarie**.

ART. 359 CCI

Area web riservata

1. L'**area web riservata** di cui all'articolo 40, comma 7, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle **strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis**, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale).

INIPEC

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:

a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;

? **IL DEPOSITO È POSSIBILE QUANDO LA NOTIFICA PEC È IMPOSSIBILE A SEGUITO DELLA MANCATA ISTITUZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE?** ?

CARTABIA

OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
OBBLIGO DI DEPOSITO IN AREA WEB

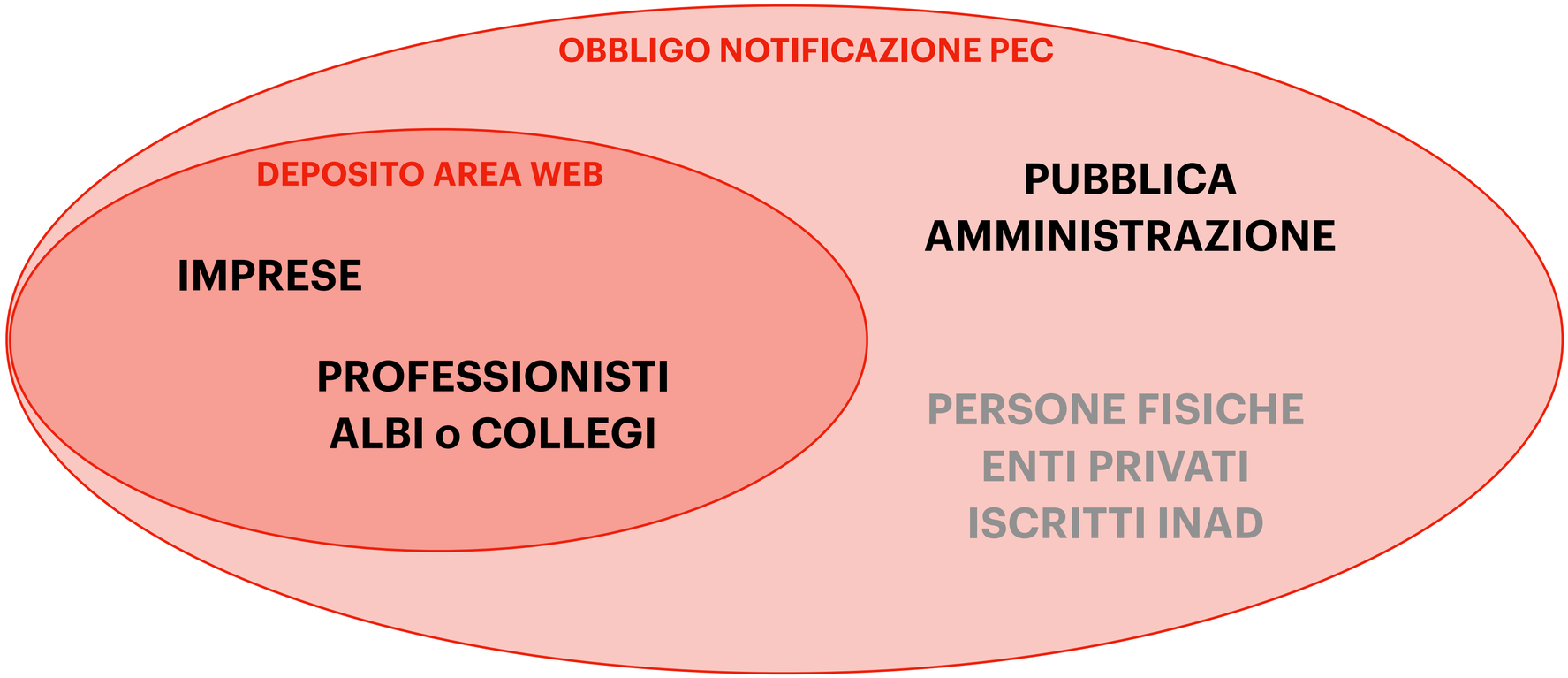

CARTABIA

ART. 3-ter L.53/94

3. Quando per causa **non imputabile al destinatario** la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le **modalità ordinarie**.

FINO AL
31.12.2024
ART.11.5-BIS DL.215.23

DL 10.5.2023 n.51

Art. 4-ter

Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. L'efficacia delle disposizioni dei **commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter** della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, **è sospesa fino al 31 dicembre 2024**.

CARTABIA

DISCIPLINA TRANSITORIA

ARTICOLO 35 DLG.149.2022

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. **Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.**

ANTE RIFORMA

POST RIFORMA

CARTABIA

FLUSSO LOGICO NOTIFICAZIONE

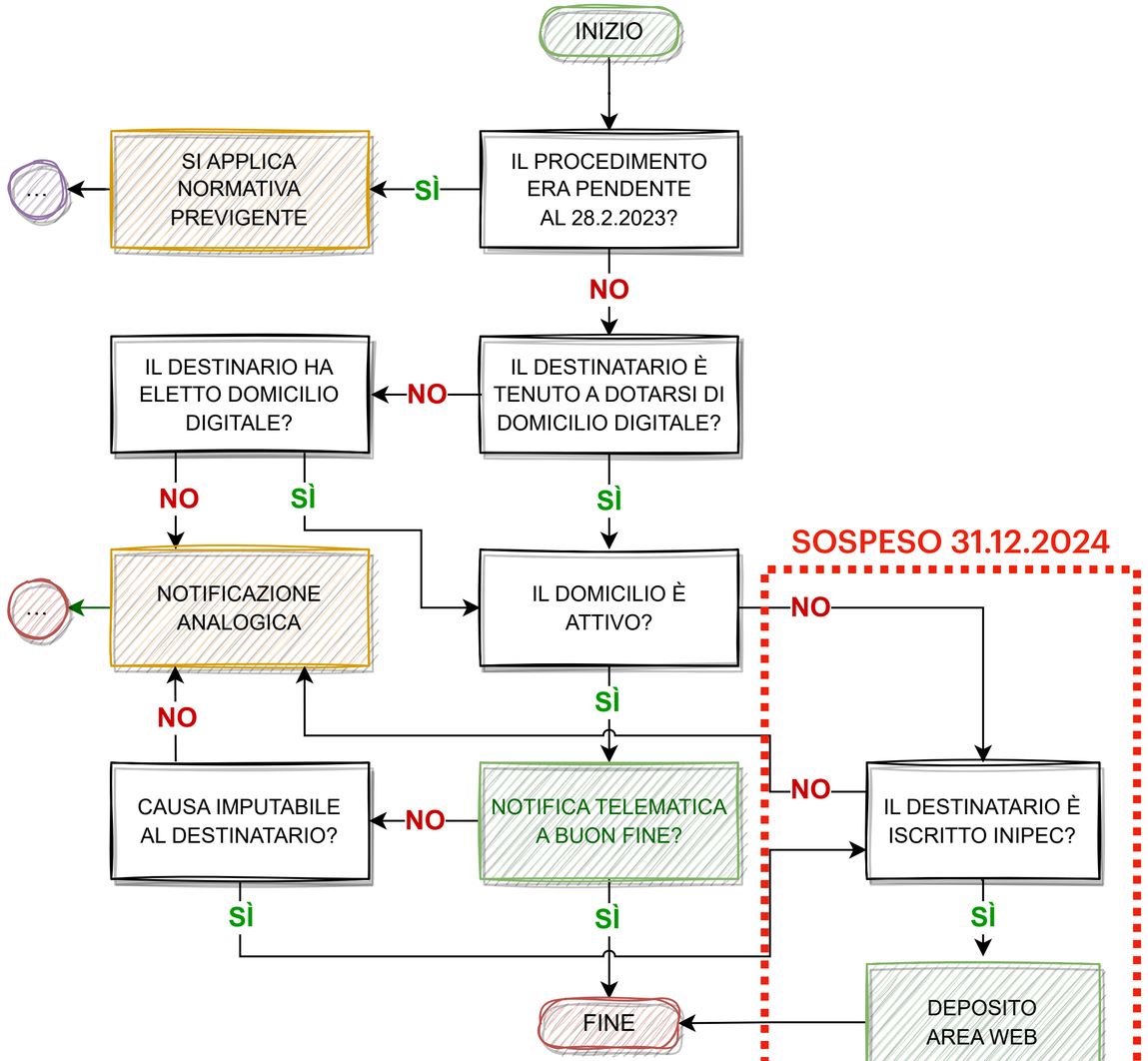

GRocchi©2023

FINO AL
31.12.2024
ART.11.5-BIS DL.215.23

PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE

Art. 4-ter DL 10.5.2023 n.51

Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53

1. ... Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 **non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie** e si **perfeziona, per il soggetto notificante**, nel momento in cui è generata la **ricevuta di accettazione della notificazione** dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

RdA +

ART. 149-bis CPC

Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario

Obbligo

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

LA PROVA TELEMATICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

La prova **telematica** della regolarità della notificazione è costituita dai file informatici della **ricevuta di accettazione** e della **ricevuta di avvenuta consegna**.

ART. 19 bis - Provvedimento DGSIA 16.4.2014
Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati - art. 18 del regolamento

5. La **trasmissione in via telematica** all'ufficio giudiziario delle **ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53**, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata **inserendo l'atto notificato** all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la **ricevuta di accettazione** e la **ricevuta di avvenuta consegna** relativa ad ogni destinatario della notificazione; i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).

LA PROVA TELEMATICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

ACCETTAZIONE_ Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994.eml

CONSEGNA_ Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994 .eml

LA PROVA TELEMATICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

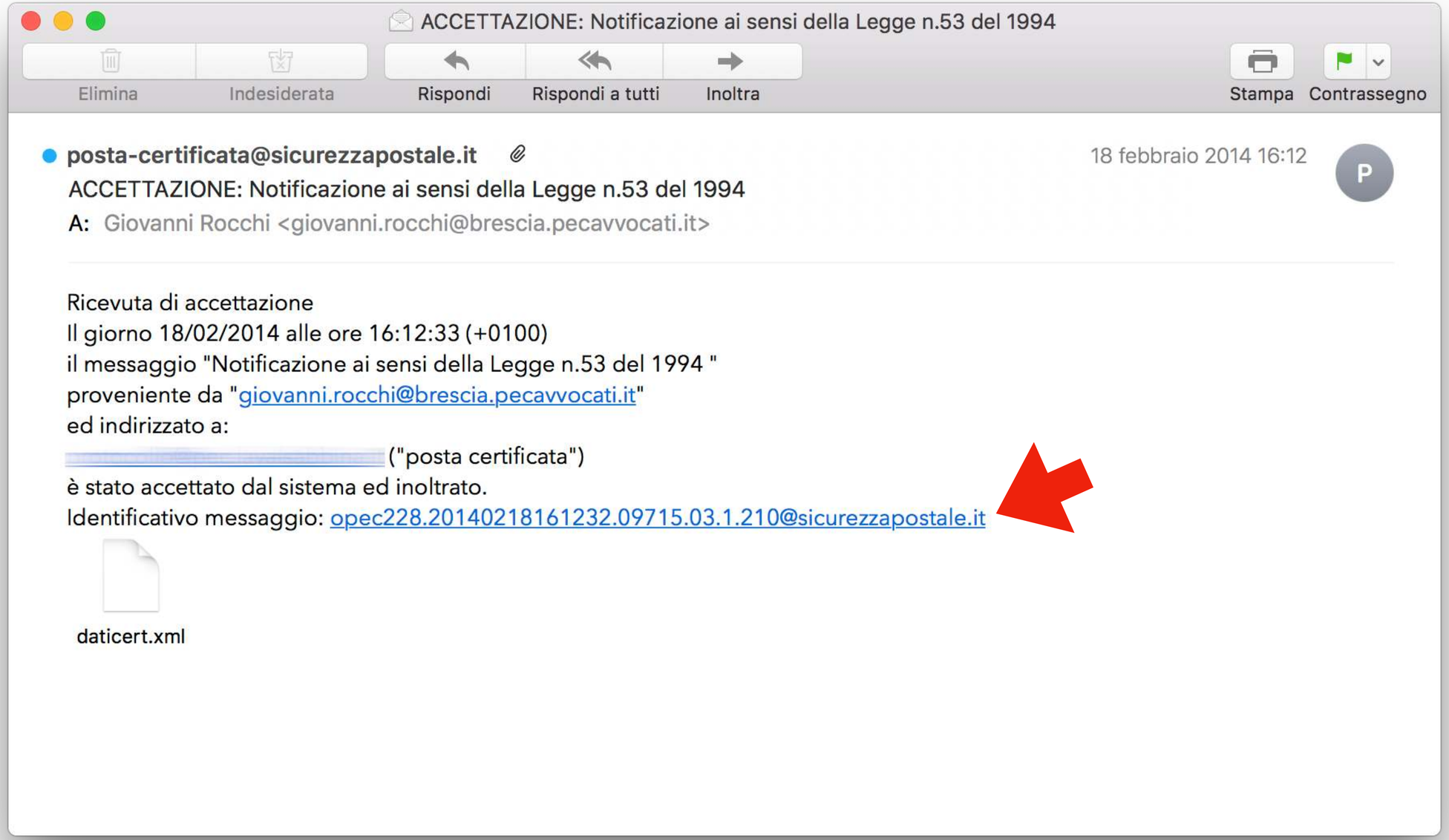

LA PROVA TELEMATICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

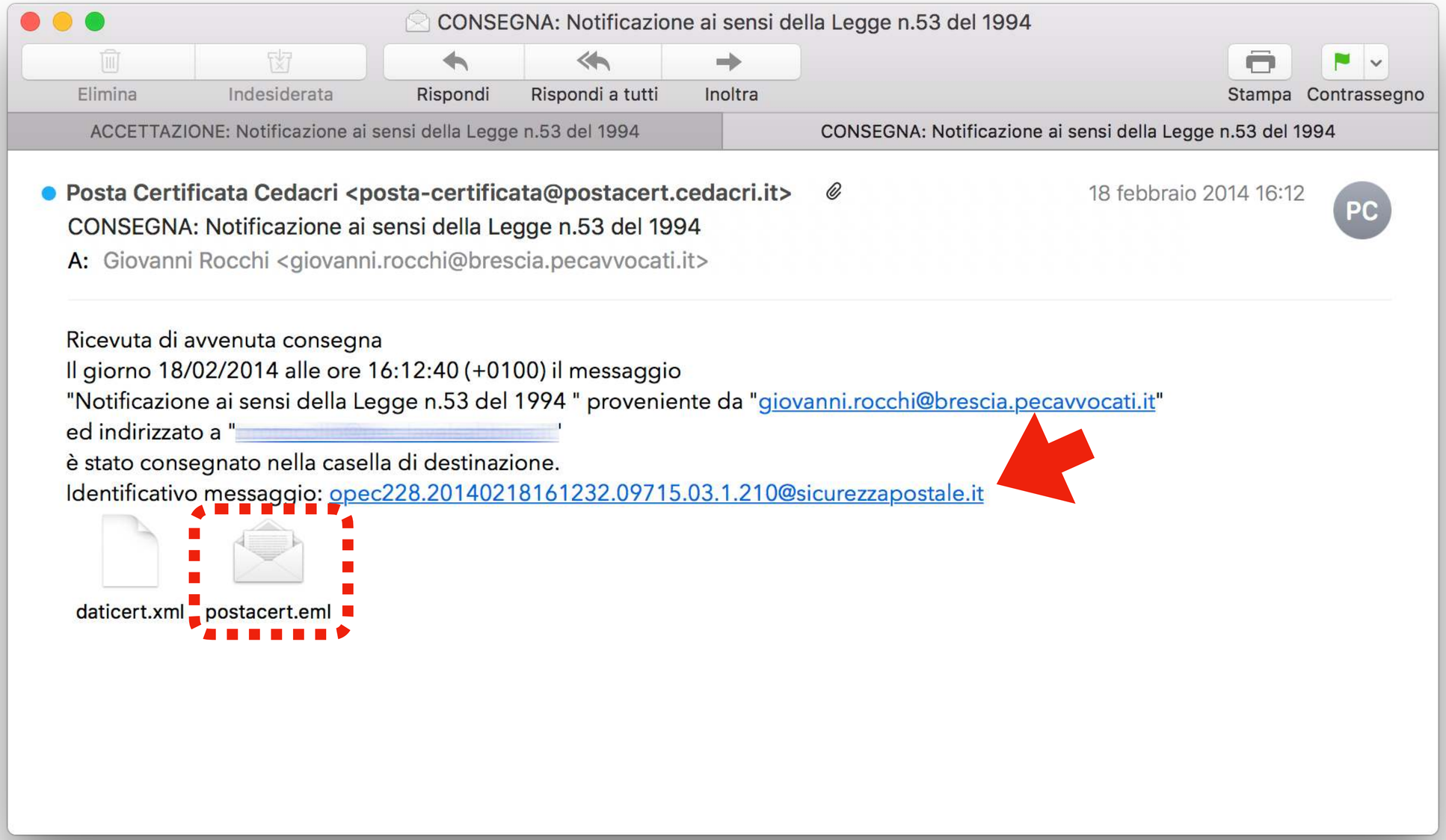

LA PROVA TELEMATICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

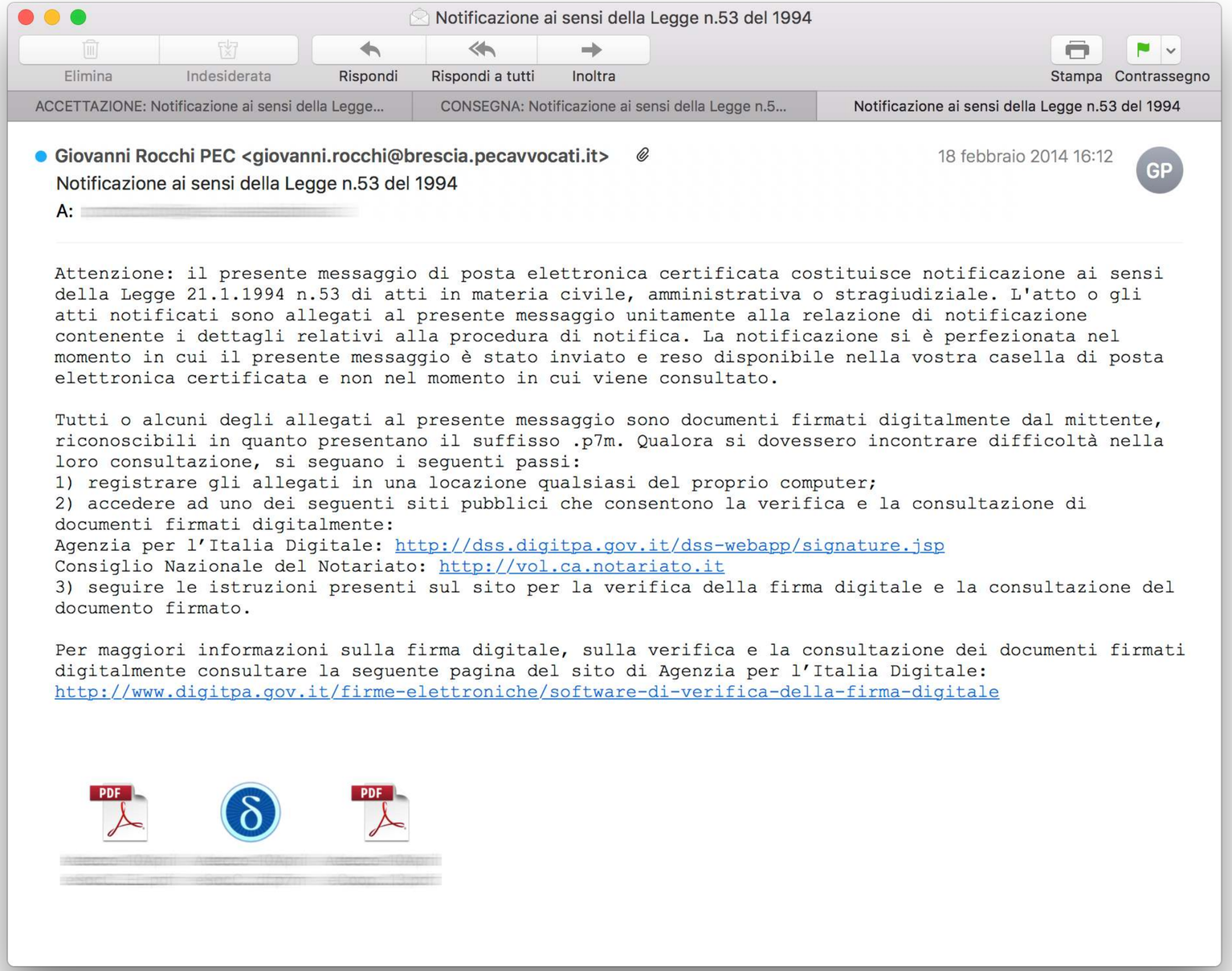

LA PROVA TELEMATICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

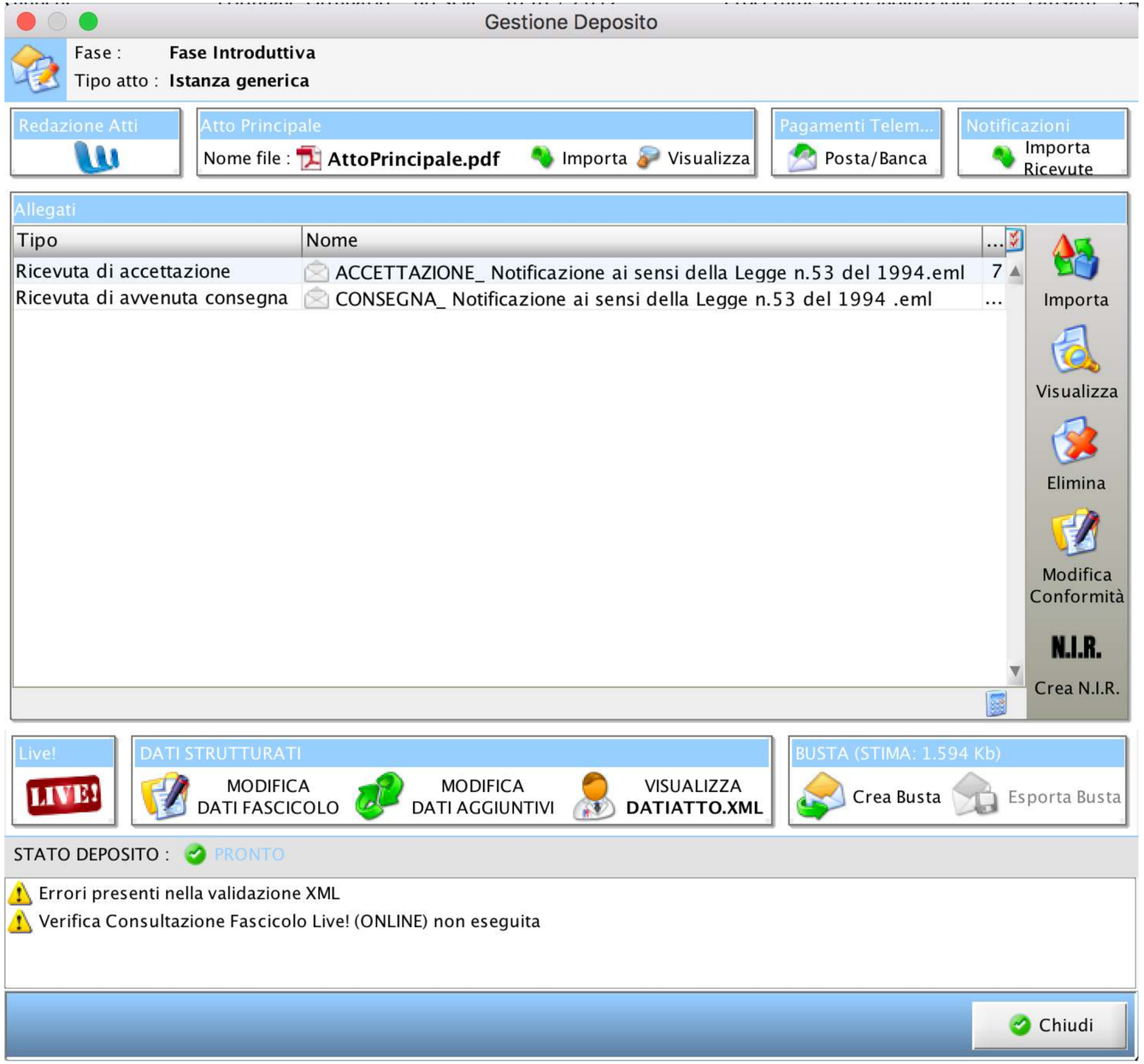

PROVA ANALOGICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

Articolo 9 (L.53/94)

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora **non si possa procedere al deposito con modalità telematiche** dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PROVA ANALOGICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

Produzione prova analogica con la procedura di cui all'art.9 L.53/1994.

Stampa:

(1) il **messaggio di PEC** di invio della notificazione:
(2) tutti gli **atti allegati**;
(3) la **ricevuta di accettazione**;
(4) la **ricevuta di avvenuta consegna (compreso il messaggio allegato)**;

Asseverazione a mente dell'art.23, comma 1, CAD **>> Art. 16 undecies DL179.12**

L’uso degli applicativi per la verifica della notificazione PEC

LA PROVA TELEMATICA DELLA NOTIFICAZIONE PEC

ACCETTAZIONE_ Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994.eml

CONSEGNA_ Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994 .eml

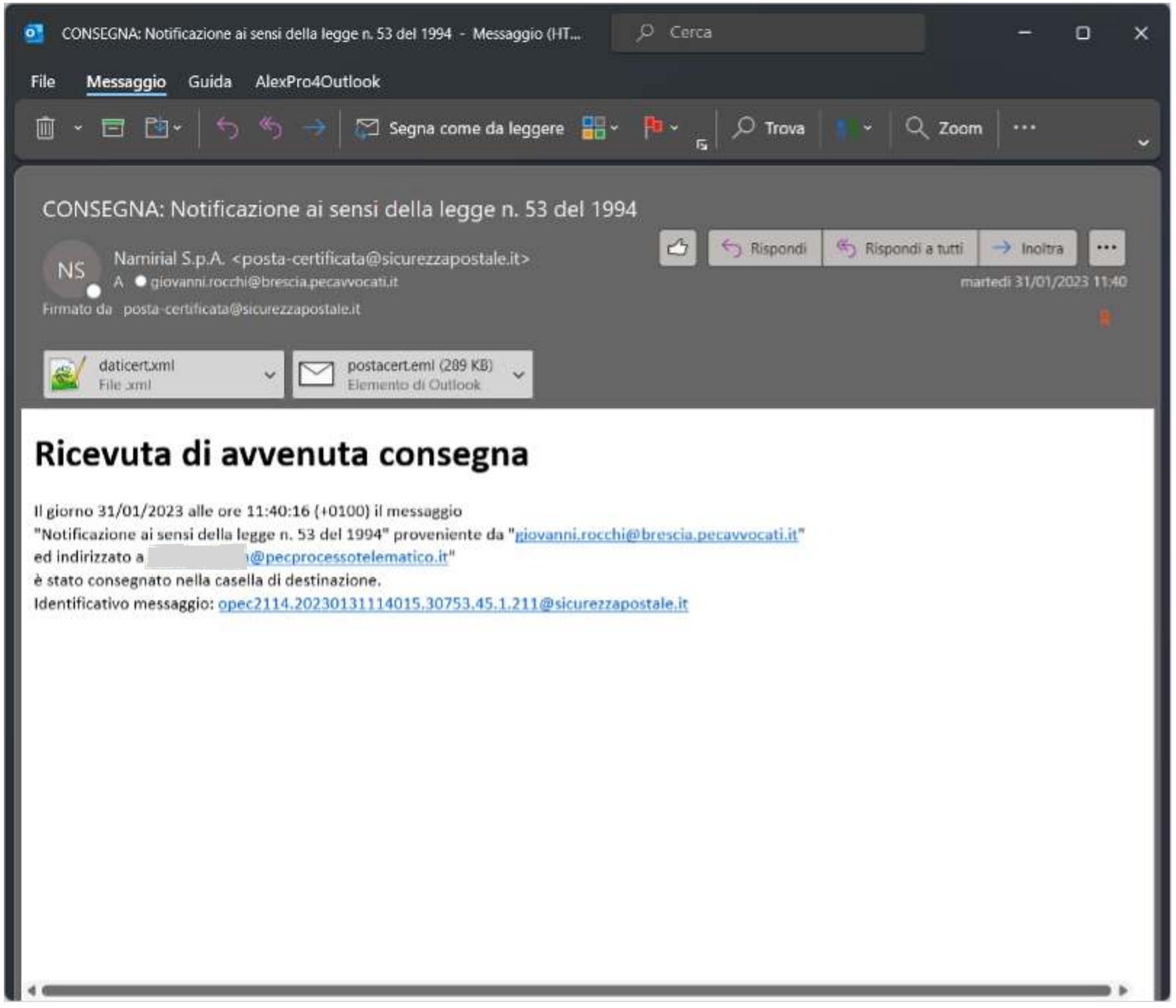
CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Messaggio (HT...
Cerca
File
Messaggio
Guida
AlexPro4Outlook
Segna come da leggere
Trova
Zoom
CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
NS
Namirial S.p.A. <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
A giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it
Firmato da posta-certificata@sicurezzapostale.it
Rispondi
Rispondi a tutti
Inoltra
martedì 31/01/2023 11:40
daticert.xml
File .xml
postacert.eml (289 KB)
Elemento di Outlook
Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 31/01/2023 alle ore 11:40:16 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da "giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it"
ed indirizzato a @pecprocessotelematico.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2114.20230131114015.30753.45.1.211@sicurezzapostale.it

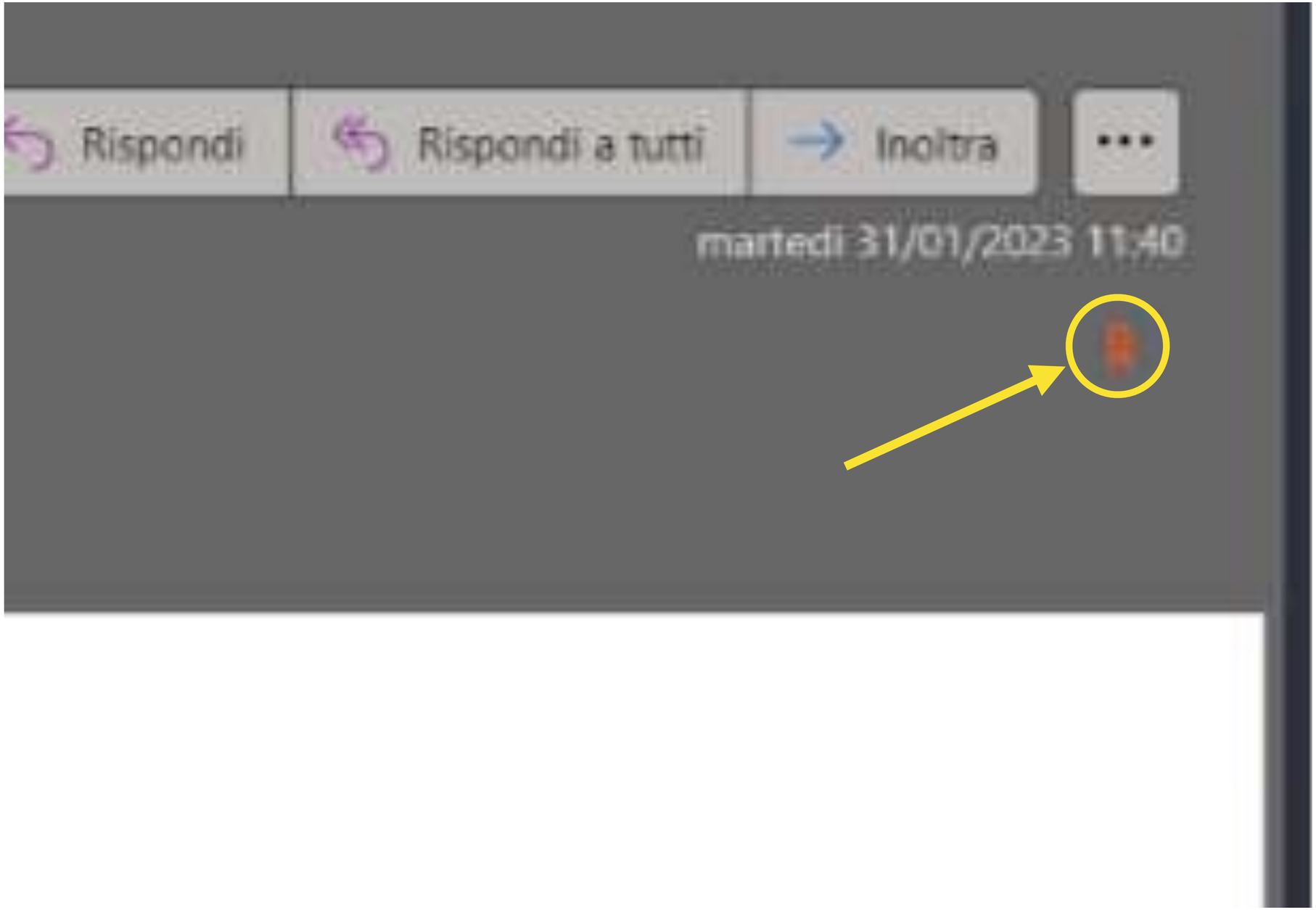
Rispondi
Rispondi a tutti
Inoltra
martedì 31/01/2023 11:40

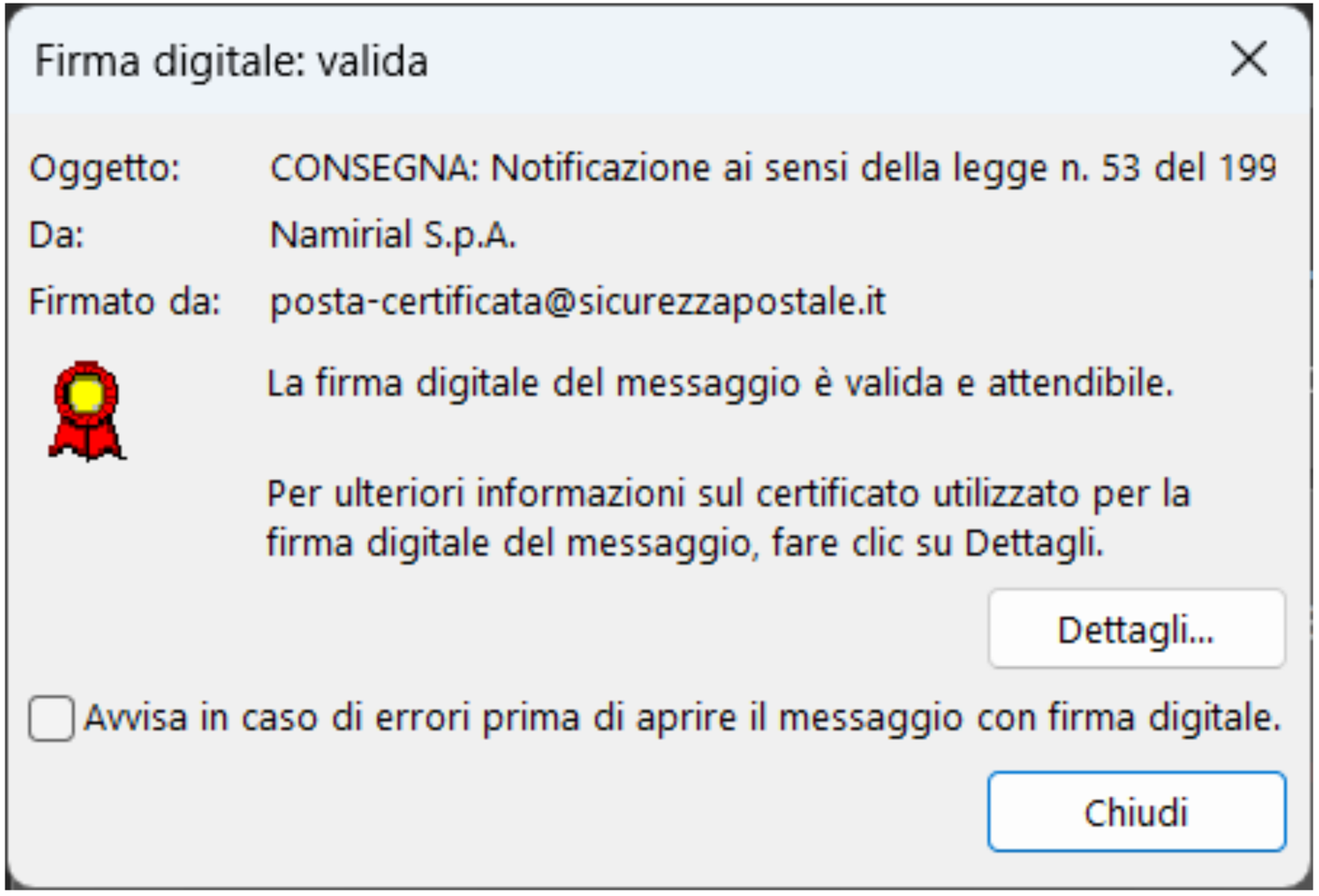
Firma digitale: valida
Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 199
Da: Namirial S.p.A.
Firmato da: posta-certificata@sicurezzapostale.it
La firma digitale del messaggio è valida e attendibile.
Per ulteriori informazioni sul certificato utilizzato per la firma digitale del messaggio, fare clic su Dettagli.
Dettagli...
Avvisa in caso di errori prima di aprire il messaggio con firma digitale.
Chiudi

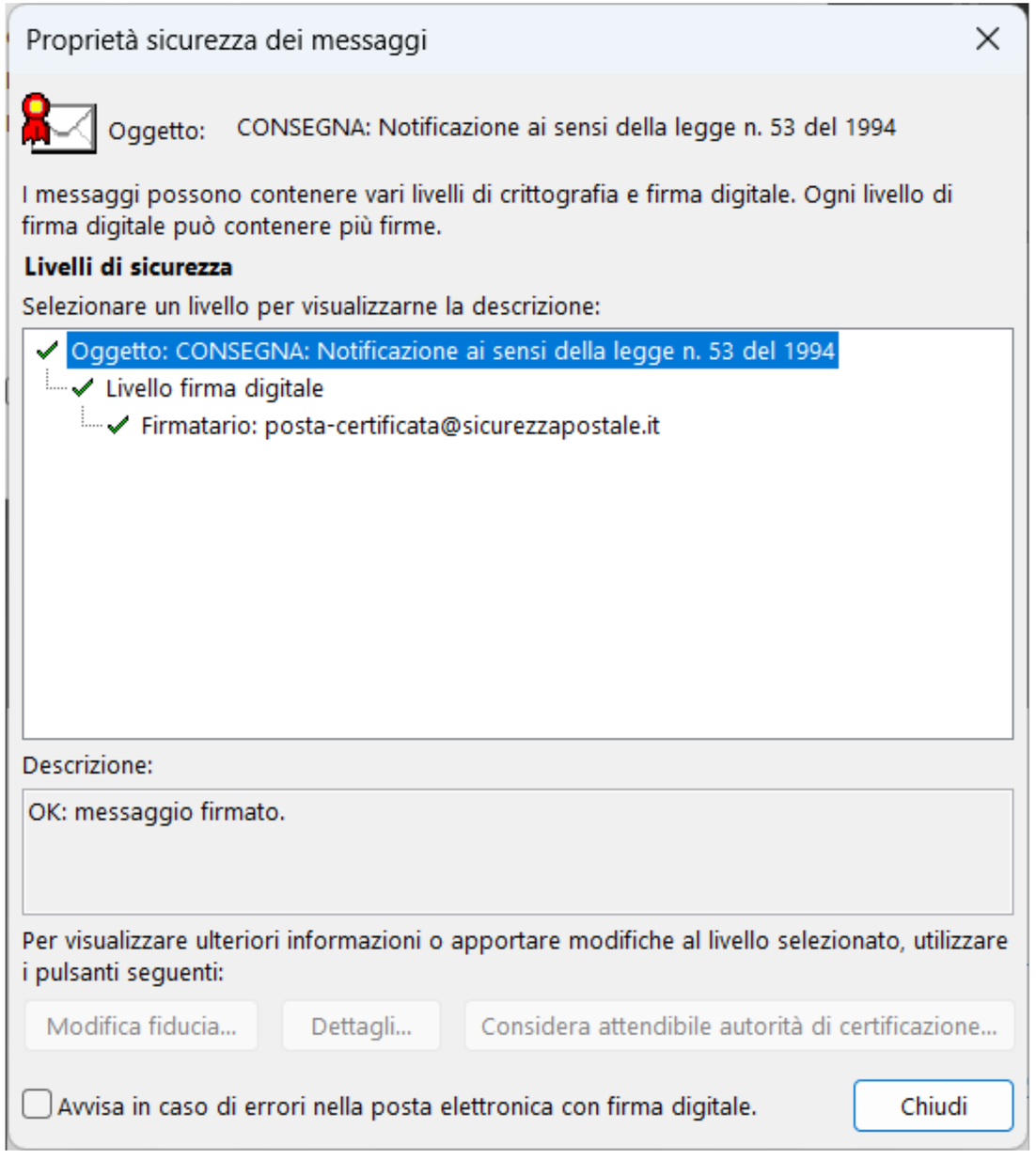
Proprietà sicurezza dei messaggi
Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
I messaggi possono contenere vari livelli di crittografia e firma digitale. Ogni livello di firma digitale può contenere più firme.
Livelli di sicurezza
Selezionare un livello per visualizzarne la descrizione:
Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Livello firma digitale
Firmatario: posta-certificata@sicurezzapostale.it
Descrizione:
OK: messaggio firmato.
Per visualizzare ulteriori informazioni o apportare modifiche al livello selezionato, utilizzare i pulsanti seguenti:
Modifica fiducia...
Dettagli...
Considera attendibile autorità di certificazione...
Avvisa in caso di errori nella posta elettronica con firma digitale.
Chiudi

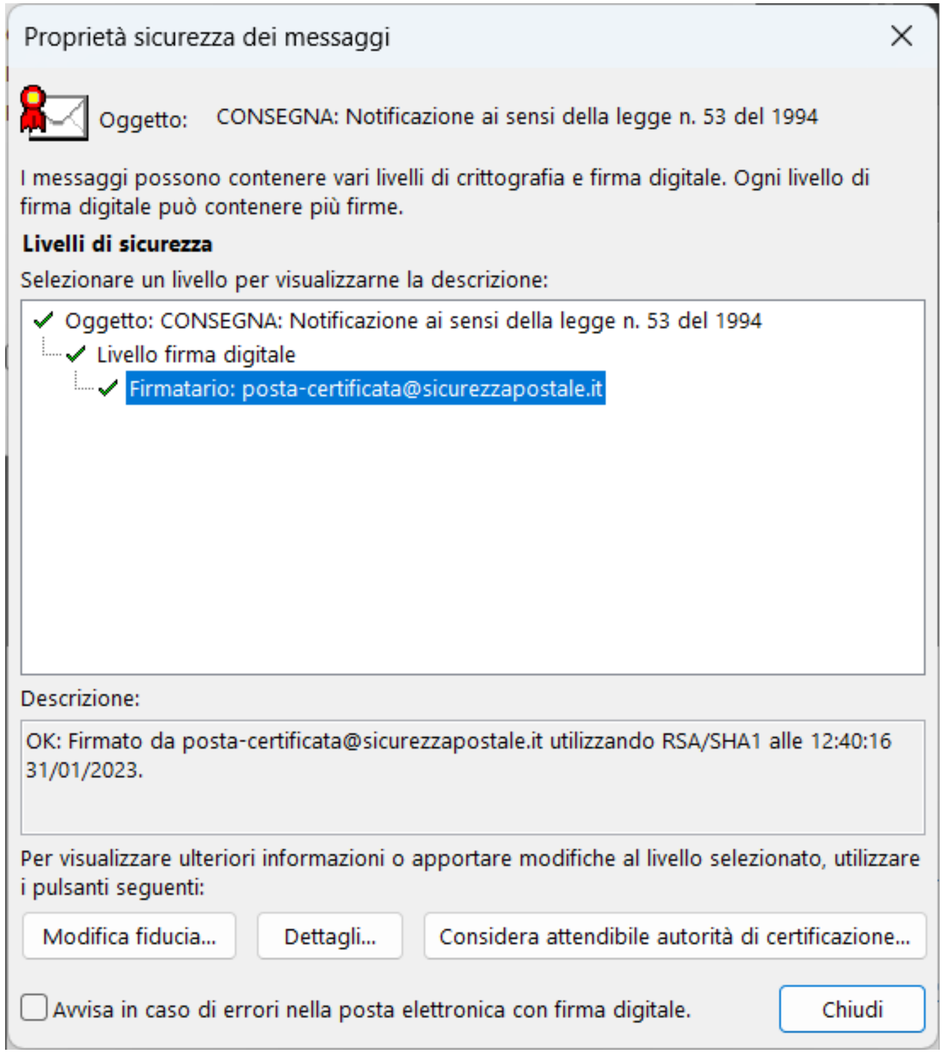
Proprietà sicurezza dei messaggi
Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
I messaggi possono contenere vari livelli di crittografia e firma digitale. Ogni livello di firma digitale può contenere più firme.
Livelli di sicurezza
Selezionare un livello per visualizzarne la descrizione:
Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Livello firma digitale
Firmatario: posta-certificata@sicurezzapostale.it
Descrizione:
OK: Firmato da posta-certificata@sicurezzapostale.it utilizzando RSA/SHA1 alle 12:40:16 31/01/2023.
Per visualizzare ulteriori informazioni o apportare modifiche al livello selezionato, utilizzare i pulsanti seguenti:
Modifica fiducia...
Dettagli...
Considera attendibile autorità di certificazione...
Avvisa in caso di errori nella posta elettronica con firma digitale.
Chiudi

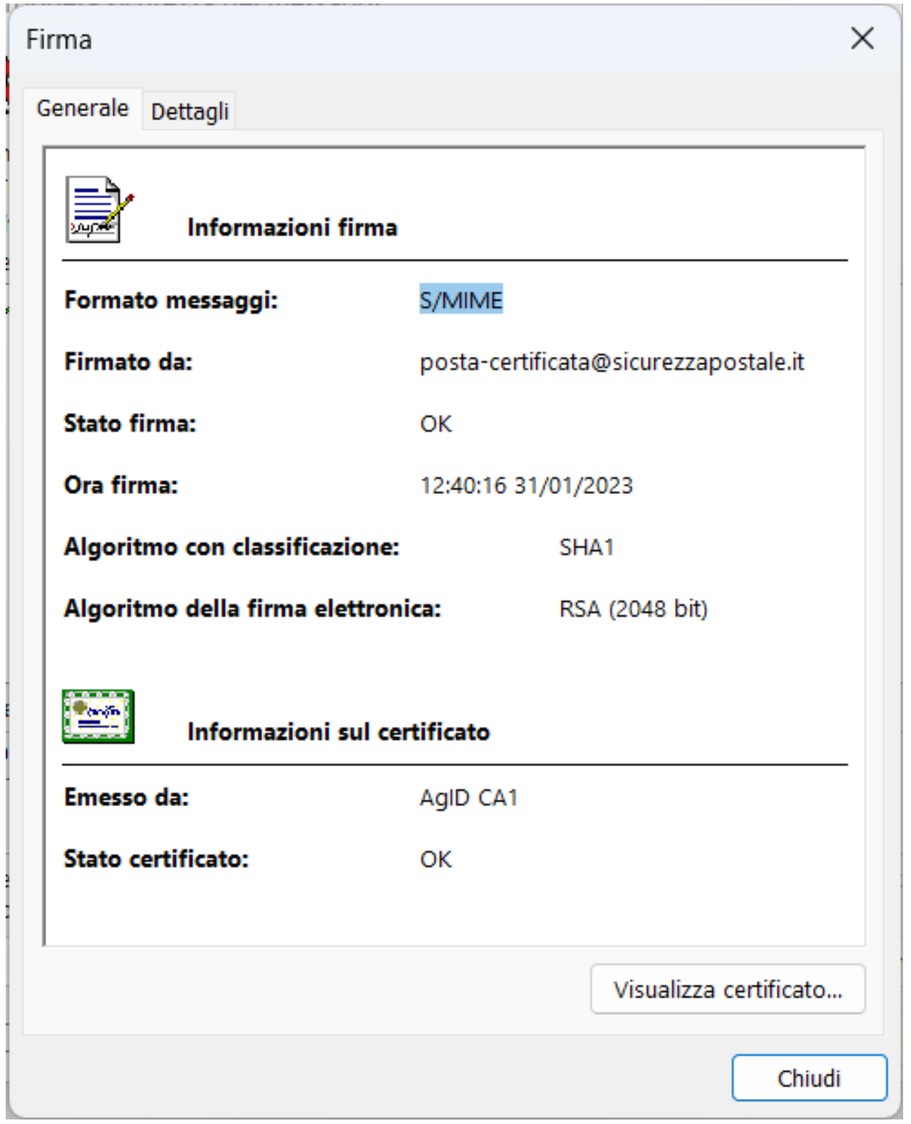
Firma
Generale
Dettagli
Informazioni firma
Formato messaggi: S/MIME
Firmato da: posta-certificata@sicurezzapostale.it
Stato firma: OK
Ora firma: 12:40:16 31/01/2023
Algoritmo con classificazione: SHA1
Algoritmo della firma elettronica: RSA (2048 bit)
Informazioni sul certificato
Emesso da: AgID CA1
Stato certificato: OK
Visualizza certificato...
Chiudi

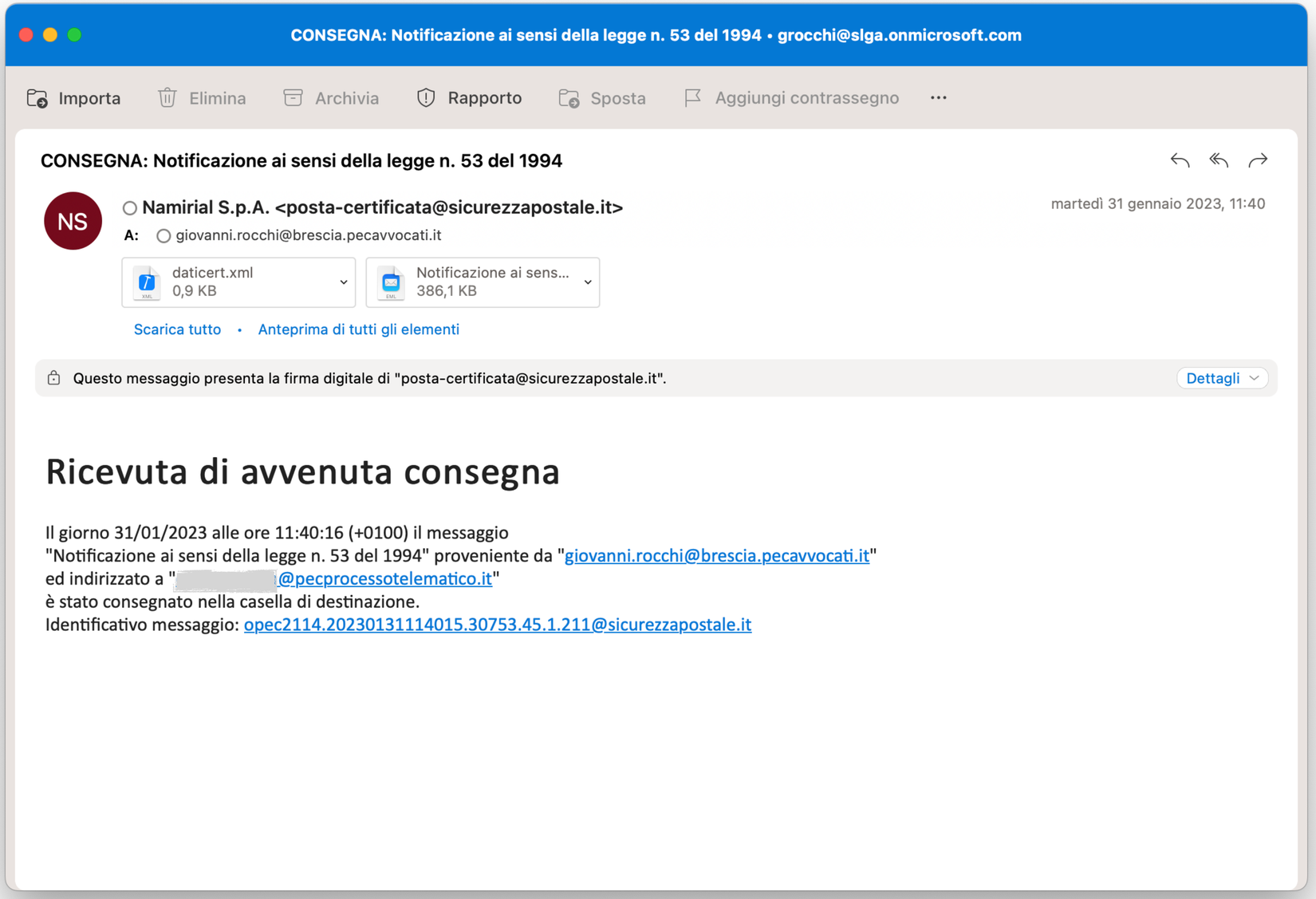
CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 • grocchi@slga.onmicrosoft.com
Importa
Elimina
Archivia
Rapporto
Sposta
Aggiungi contrassegno
CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
NS
Namirial S.p.A. <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
A: giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it
martedì 31 gennaio 2023, 11:40
daticert.xml
0,9 KB
Notificazione ai sens...
386,1 KB
Scarica tutto • Anteprima di tutti gli elementi
Questo messaggio presenta la firma digitale di "posta-certificata@sicurezzapostale.it".
Dettagli
Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 31/01/2023 alle ore 11:40:16 (+0100) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da "giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it"
ed indirizzato a "@pecprocessotelematico.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2114.20230131114015.30753.45.1.211@sicurezzapostale.it

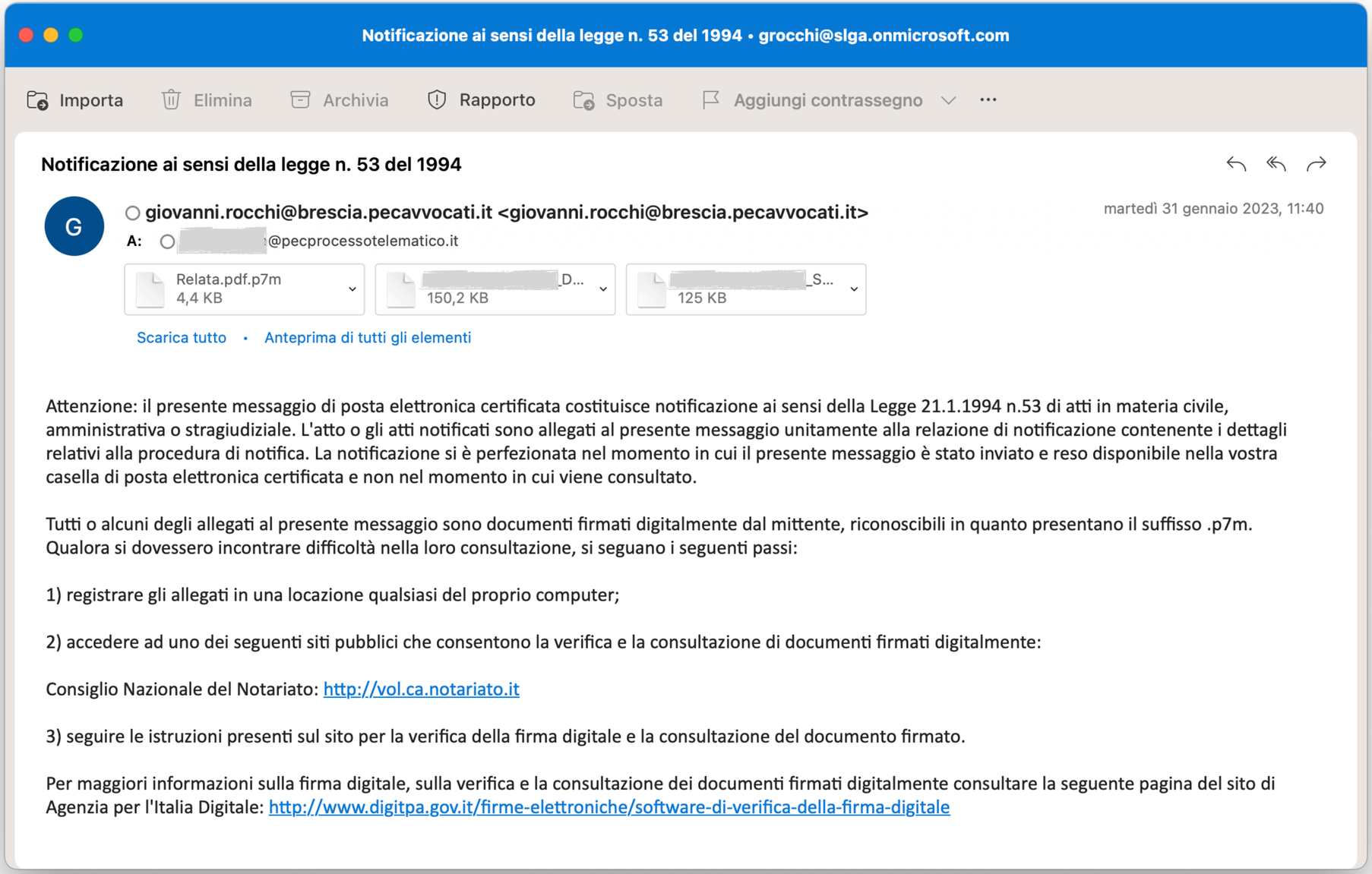
Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 • grocchi@slga.onmicrosoft.com
Importa
Elimina
Archivia
Rapporto
Sposta
Aggiungi contrassegno
Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
G
giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it <giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it>
martedì 31 gennaio 2023, 11:40
A: @pecprocessotelematico.it
Relata.pdf.p7m
4,4 KB
_D...
150,2 KB
_S...
125 KB
Scarica tutto • Anteprima di tutti gli elementi
Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.
Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:
1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:
Consiglio Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.it
3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.
Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale

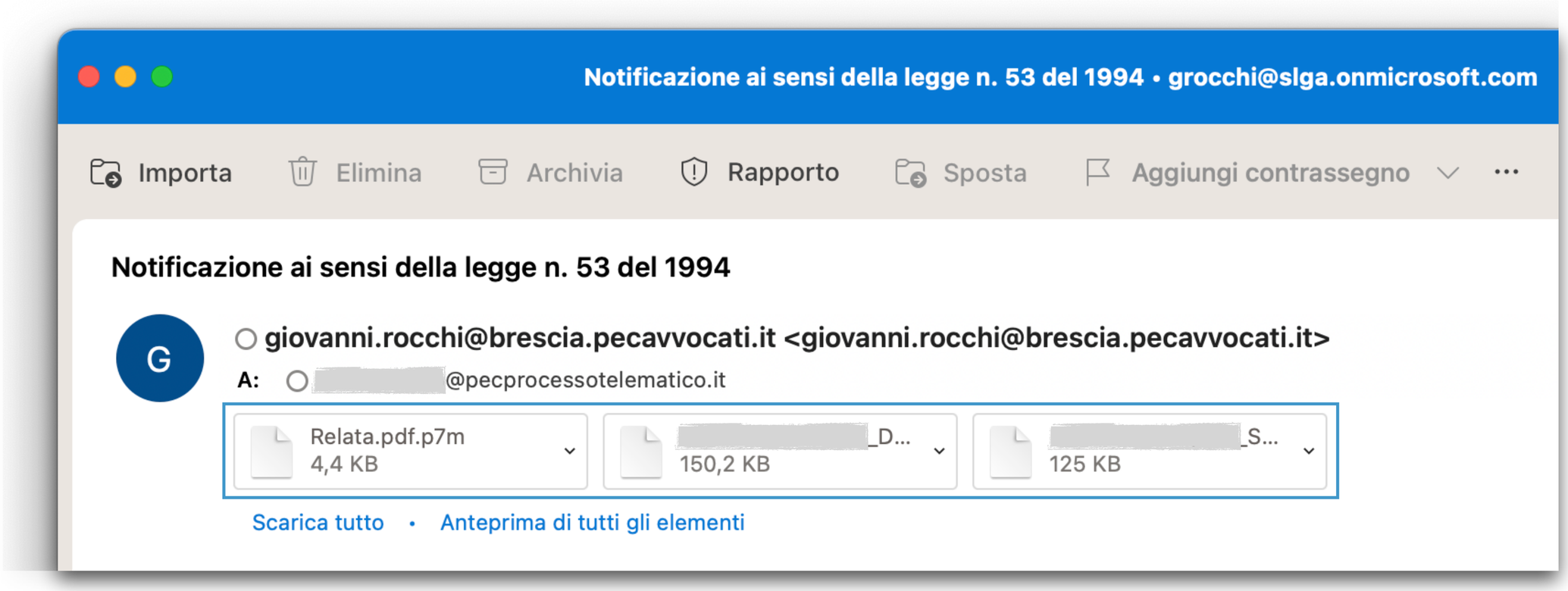
Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 • grocchi@slga.onmicrosoft.com
Importa
Elimina
Archivia
Rapporto
Sposta
Aggiungi contrassegno
Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
G
giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it <giovanni.rocchi@brescia.pecavvocati.it>
A: [redacted]@pecprocessotelematico.it
Relata.pdf.p7m
4,4 KB
[redacted]_D...
150,2 KB
[redacted]_S...
125 KB
Scarica tutto • Anteprima di tutti gli elementi

ATTO DA
NOTIFICARE

ATTO
NOTIFICATO

ATTO DA
NOTIFICARE

ATTO
NOTIFICATO

Identità digitale

IDENTITÁ DIGITALE

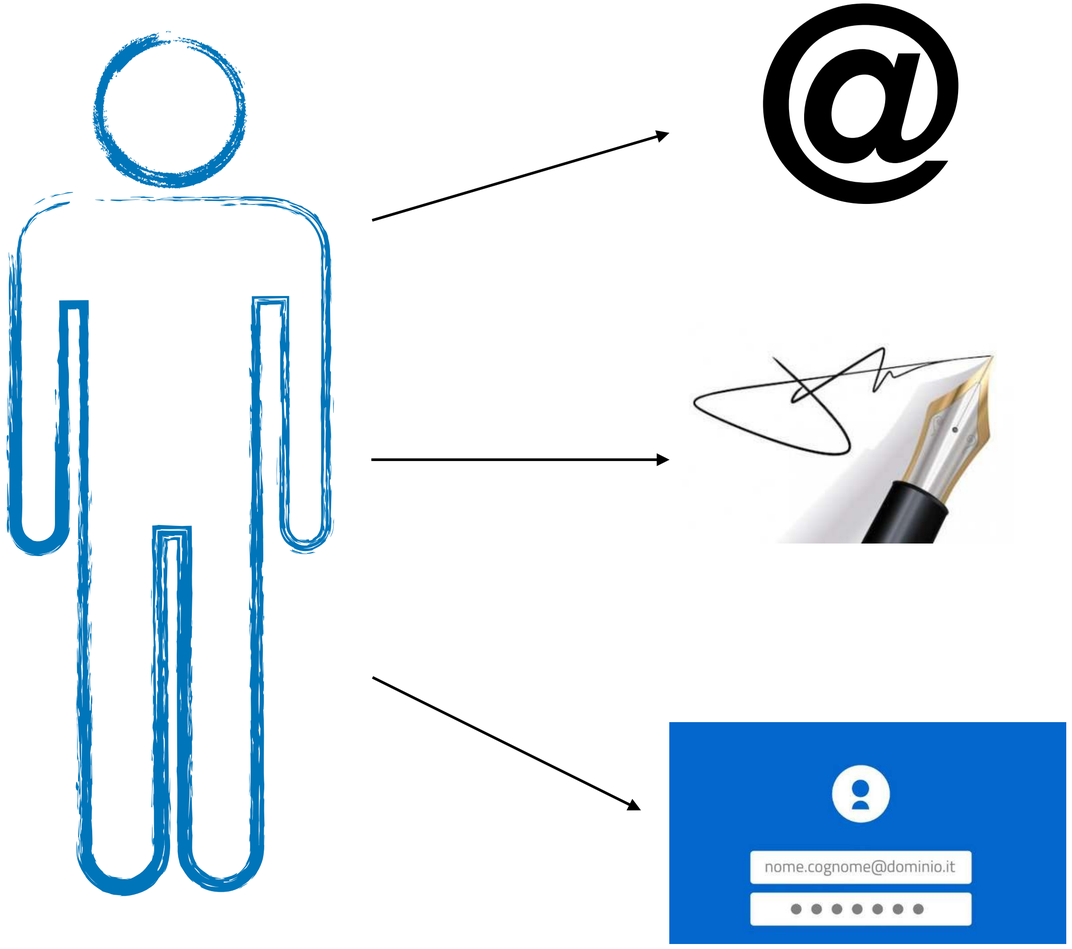

Servizi di recapito elettronico
Trasmissione elettronica documenti
Domicilio digitale

Documento elettronico
Firma elettronica

Credenziali di accesso
ai servizi on-line

IDENTITÁ DIGITALE

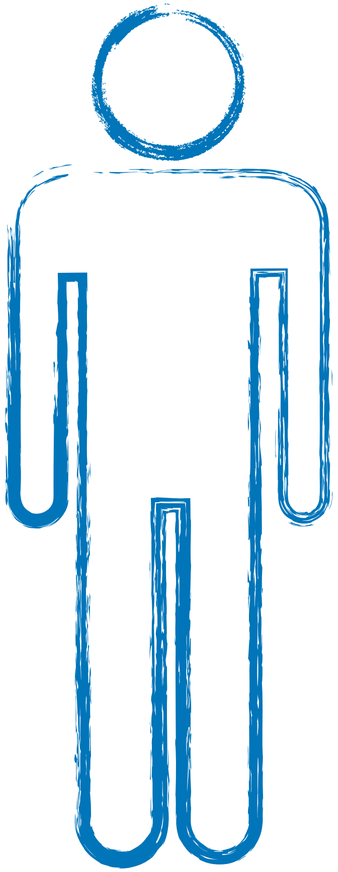

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

ARTICOLO 1

u-quater) **identità digitale:** la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un **utente e i suoi attributi identificativi**, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64.

IDENTITÁ DIGITALE

electronic **ID**entification **A**uthentication and **S**ignature

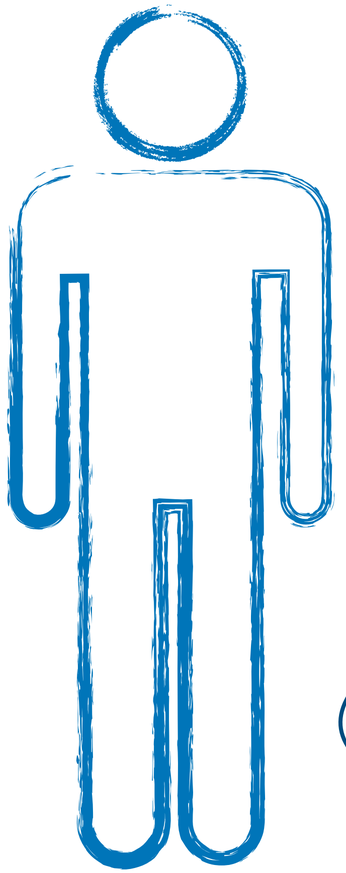

corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi

REGOLAMENTO eIDAS[1]

ARTICOLO 3

1) «identificazione elettronica», il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica, o un'unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica;

3) «dati di identificazione personale», un insieme di dati che consente di stabilire l'identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica;

1. Regolamento (UE) N.910/2014 del 23.7.2014

IDENTITÁ DIGITALE

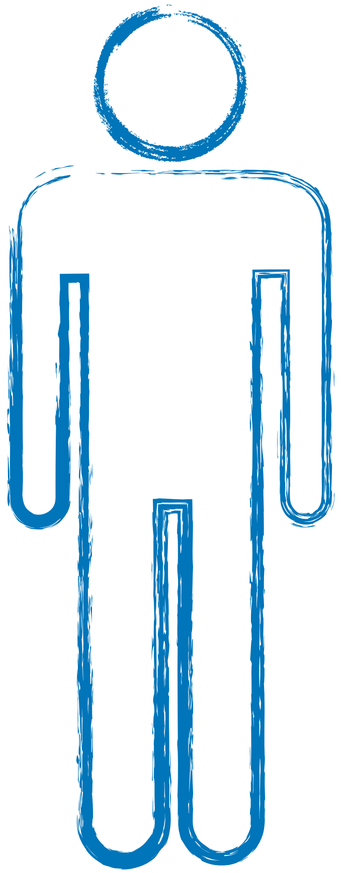

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

ARTICOLO 3-bis

01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria **identità digitale**.

- a) **pubbliche amministrazioni**
- b) **gestori servizi pubblici**

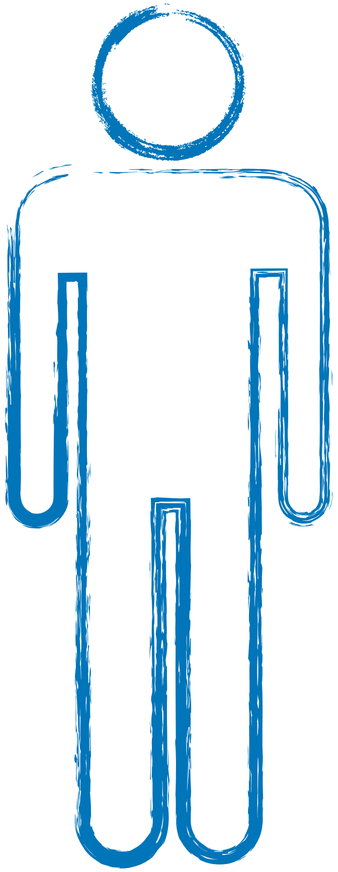

SPID
Sistema Pubblico di Identità Digitale

CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

ARTICOLO 64

Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

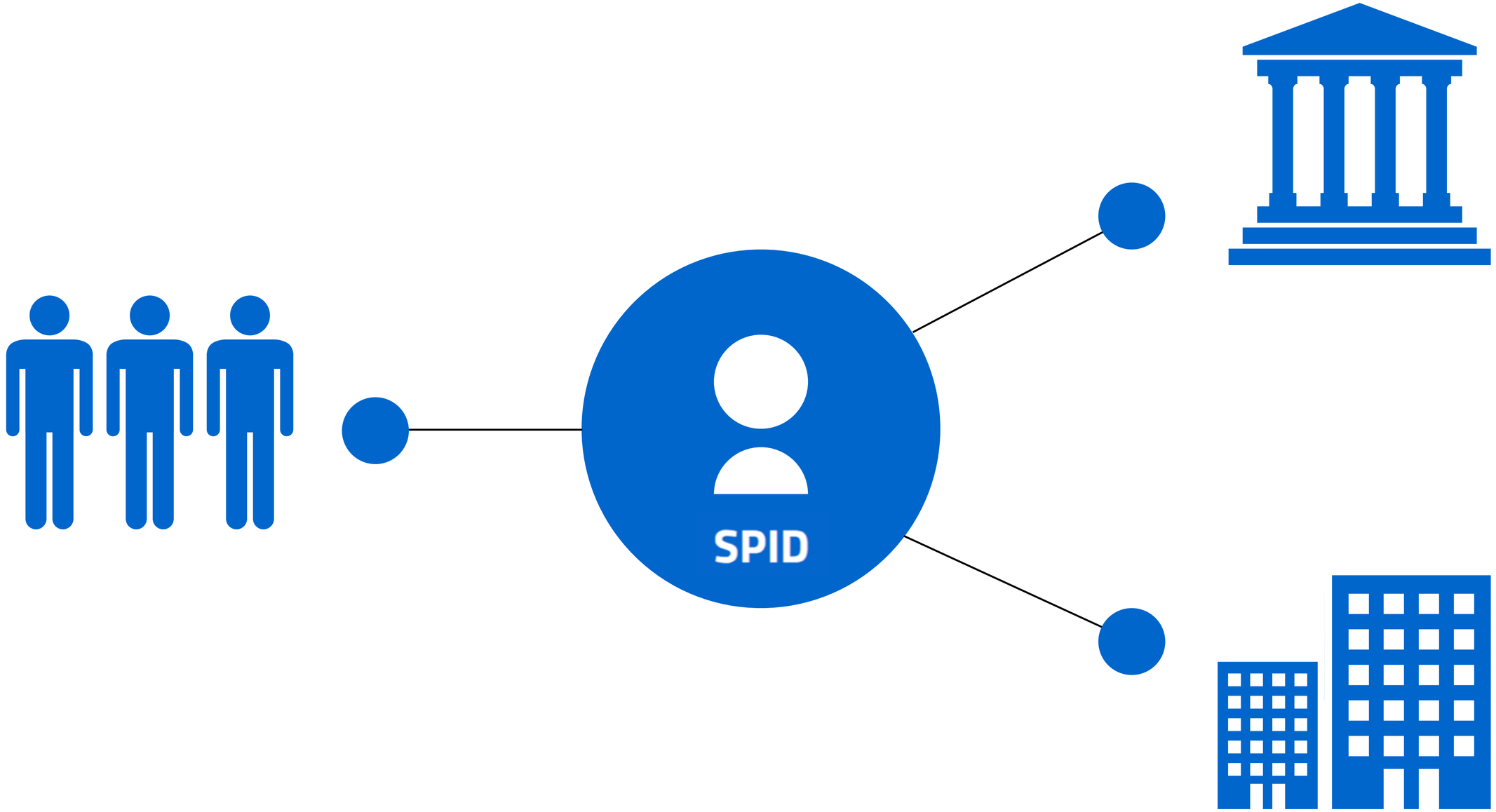
SPID

Infrastruttura SPID

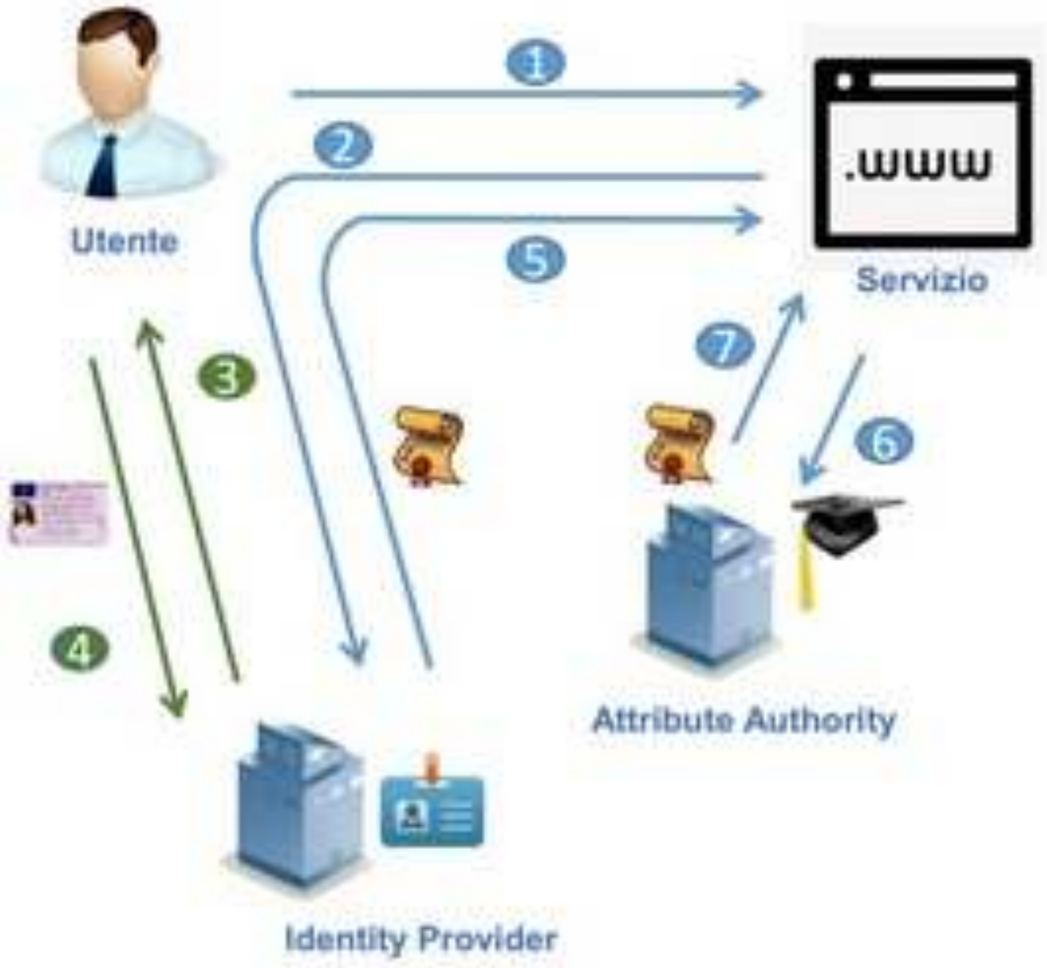

1. Richiesta di servizio
2. Inoltro verso Identity provider
3. Richiesta credenziali
4. Verifica credenziali
5. Rendirizzamento verso il service provider con asserzione di autenticazione
6. Richiesta attributi
7. Risposta contenente certificazione attributi

IDENTITÁ DIGITALE

Domicilio digitale

LA DEFINIZIONE DI DOMICILIO DIGITALE

Art. 1 CAD - D.LGS. 7.3.2005 N.82

n-ter) **domicilio digitale**: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di **posta elettronica certificata** o un **servizio elettronico di recapito certificato qualificato**, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento eIDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale;

IL DOMICILIO DIGITALE NEL CAD

ART. 1
DEFINIZIONE

ART. 3-bis	Identità digitale e domicilio digitale
ART. 6	Utilizzo del domicilio digitale
ART. 6-bis	Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professioni
ART. 6-ter	Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
ART. 6-quater	Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti alla iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese
ART. 6-quinquies	Consultazione e accesso

Art. 3-bis CAD

DL.29.11.2008 n.185

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese **hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale** iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, **chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater**.

…

1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare **un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo** secondo le modalità fissate nelle Linee guida.

Art. 3-bis CAD

4-quinquies. È possibile eleggere anche un **domicilio digitale speciale** per **determinati atti, procedimenti o affari**. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

Art. 6-bis CAD

Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professioni

1. Al fine di favorire la **presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti** tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (**INI-PEC**) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

REGISTRO IMPRESE

ORDINI - COLLEGI

ELENCHI PROFESSIONISTI DETENUTI DA P.A. E ISTITUITI PER LEGGE

MEZZO ESCLUSIVO DI COMUNICAZIONE E NOTIFICA CON LA P.A.

RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

Art. 6-ter CAD

INDICE PP.AA.

Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi

1. Al fine di **assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi** è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le **comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati**.

3. … La **mancata comunicazione** degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento **è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato** ai dirigenti responsabili.

NON RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

Art. 16 DL.179.12

Elenco PP.AA.

Elenco PP.AA.

12. Al fine di **favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni**, le amministrazioni … comunicano al **Ministero della giustizia** … l'indirizzo di **posta elettronica certificata … a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni**. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.

RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

UTILIZZABILE SOLO PER COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Art. 16-ter DL.179.12

RECUPERO SANZIONATORIO DELL'INDICE P.A.

1-ter. … in caso di **mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12**, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, **al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 …**

PLURALITÀ INDIRIZZI

SI UTILIZZA
INDIRIZZO PRIMARIO

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

SI UTILIZZANO
GLI INDIRIZZI SPECIFICI
DI TALI ARTICOLAZIONI

Art. 6-quater CAD

INAD

Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti alla iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese

1. … è istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

RIENTRA TRA GLI ELENCHI PUBBLICI ART. 16-TER DL.179.12

LINEE GUIDA 1.0

15.9.2021

ASSETTO ORIGINARIO

DOMICILI CANCELLABILI

PERSONE FISICHE

PROFESSIONISTI
(NON ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI)

ENTI PRIVATI

DOMICILI PERMANENTI

PROFESSIONISTI
(TENUTI A ISTITUIRE DOMICILIO DIGITALE)

LINEE GUIDA 2.1

ASSETTO 8.8.2023

8.8.2023

DOMICILI CANCELLABILI

PERSONE FISICHE

PROFESSIONISTI
(NON ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI)

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI
(TENUTI A ISTITUIRE DOMICILIO DIGITALE)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 8 AGOSTO 2023 N. 188

CONSIDERATO che dall'applicazione delle Linee Guida con riferimento alla cessazione del domicilio digitale in INAD emerge una **disparità di trattamento fra le persone fisiche non professionisti e professionisti non iscritti in albi o elenchi, da un lato, e le persone fisiche professionisti iscritte in INI-PEC, dall'altro**;

LINEE GUIDA 2.1

8.8.2023

ASSETTO 8.8.2023

DOMICILI CANCELLABILI

PERSONE FISICHE

PROFESSIONISTI
(NON ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI)

ENTI PRIVATI

PROFESSIONISTI
(TENUTI A ISTITUIRE DOMICILIO DIGITALE)

Art. 6-quater CAD

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi **il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis**, fermo restando il **diritto di eleggerne uno diverso** ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis.

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

Garante per la protezione dei dati personali
Parere 27.10.2021

… i verbali di accertamento delle sanzioni del codice della strada non dovrebbero essere notificati presso le caselle di posta certificata assegnate dal consiglio dell'ordine professionale di appartenenza, in quanto "potenzialmente visibili anche da altri soggetti e/o collaboratori del professionista" e ciò per dare protezione alla riservatezza dei destinatari;

… **tale problematica potrà essere agevolmente risolta nel momento in cui diventerà pienamente operativo l'INAD**. L'art. 6-quater, comma 2, del CAD, infatti, prevede l'iscrizione automatica nell'INAD del domicilio digitale presente nell'INI-PEC riferito al professionista iscritto ad albo o elenco, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso per fini personali.

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

Tribunale di Roma, ordinanza del 26.1.2019

… nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un **contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata** mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario. Va quindi ritenuta la nullità della notifica della citazione a mezzo a PEC.

Tribunale di Bologna, ordinanza del 7.7.2021

… osservato che parte ricorrente ha chiesto rinvio per rinnovo della notifica autorizzando il ricorrente a notificare gli atti all'indirizzo PEC, come reperito, in luogo della notifica ai sensi dell'articolo 143 cpc e rilevato che la detta autorizzazione appare allo stato **preclusa dalla mancanza di prova di collegamento del rapporto negoziale oggetto di causa con l'attività professionale del resistente** …

Validità della notificazione PEC per questioni estranee all'attività professionale

Tribunale di Napoli, ordinanza del 12.6.2023

… rileva in ogni caso il Collegio che ai sensi dell'art 3 bis della l. n. 53/1994 **la notificazione è nulla solo se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi, previsti dalla medesima legge**. Nel caso in esame, alcuna irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, eseguita presso l'indirizzo pec del professionista opposto, estratto dal Registro INI-PEC, può ravvisarsi, **essendo indifferente, secondo il dettato legislativo, l'ambito di utilizzo**, come anche il non effettivo utilizzo, della pec da parte dell'intestario. Di fatto, poi, la circostanza per cui a tale indirizzo possano avere accesso altri collaboratori del professionista (oltre a non aver avuto alcun rilievo nella specie ai fini della tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo) **non può di certo interessare la posizione del notificante, che ben può fare affidamento sulla conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario, una volta perfezionatasi la notifica nel rispetto dei requisiti di legge**.

Corso P24016 • 13-15 marzo 2024

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO CON RIFERIMENTO ANCHE AL PROCESSO CIVILE MINORILE E DINANZI AL GIUDICE DI PACE (TITOLO COSÌ PRECISATO SUCCESSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE)"

Pec, notifiche telematiche, identità e domicilio digitale: nozioni fondamentali e novità normative, evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali

avv. Giovanni Rocchi
Avvocato del Foro di Brescia
Membro del G.d.L. Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense FIIF-CNF
Tesoriere del Circolo dei Giuristi Telematici